SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 aprile 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1986, n. **1072**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di L'Aquila e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 68, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, è modificato come segue:

«Il numero degli iscritti è di trenta per anno di corso».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 42

87G0263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1986, n. **1073**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tisiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decrèti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 29

87G0264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1986, n. **1074.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 100, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo applicativo è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

teoria dei sistemi a molti corpi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 41

87G0265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1986, n. **1075.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 9, relativo al corso di laurea di giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto dell'antico Oriente mediterraneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 35

87G0266

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Alghero-Bosa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Alghero-Bosa;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentotto parrocchie costituite nella diocesi di Alghero;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle venticinque parrocchie costituite nella diocesi di Bosa;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Alghero-Bosa, avente sede in Alghero (Sassari).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessantatre parrocchie di cui ai decreti ministeriali 12 gennaio 1987, citati in narrativa, aventi sede:

venticinque in comuni della provincia di Sassari;
venticinque in comuni della provincia di Nuoro;
tredici in comuni della provincia di Oristano.

Art. 3.

La diocesi di Alghero-Bosa acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 4 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3061

DECRETO 4 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Aosta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Aosta;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novantaquattro parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1987, con il quale il numero delle parrocchie costituite in detta diocesi è stato ridotto a novantatre;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Aosta, avente sede in Aosta.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le novantatre parrocchie di cui ai decreti ministeriali 11 novembre 1986 e 30 gennaio 1987, citati in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Aosta.

Art. 3.

La diocesi di Aosta acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 4 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3062

DECRETO 4 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cesena-Sarsina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Cesena-Sarsina;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantanove parrocchie costituite nella diocesi di Cesena;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentatre parrocchie costituite nella diocesi di Sarsina;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cesena-Sarsina, avente sede in Cesena (Forlì).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoventidue parrocchie di cui ai decreti ministeriali 23 dicembre 1986 e 10 febbraio 1987, citati in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Forlì.

Art. 3.

La diocesi di Cesena-Sarsina acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 4 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3064

DECRETO 4 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Como.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Como;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentoquarantuno parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Como, avente sede in Como.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trecentoquarantuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1987, citato in narrativa, aventi sede:

centosettantadue in comuni della provincia di Como;

centotrentasette in comuni della provincia di Sondrio;

trentadue in comuni della provincia di Varese.

Art. 3.

La diocesi di Como acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 4 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3065

DECRETO 4 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di San Marino-Montefeltro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di San Marino-Montefeltro;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantanove parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di San Marino-Montefeltro, avente sede in Pennabilli (Pesaro e Urbino).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessantanove parrocchie di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1987, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 3.

La diocesi di San Marino-Montefeltro acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 4 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3070

DECRETO 4 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Rossano-Cariati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Rossano-Cariati;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantuno parrocchie costituite nelle diocesi di Rossano e di Cariati;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Rossano-Cariati, avente sede in Rossano (Cosenza).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1987, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Cosenza.

Art. 3.

La diocesi di Rossano-Cariati acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 4 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3069

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 gennaio 1987, n. **137.**

Regolamento per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il quale stabilisce che le modalità per l'erogazione dell'assegno mensile di incollocabilità, di cui allo stesso articolo, siano deliberate dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ed approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente provvidenze a favore delle vedove e degli orfani di grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico sopra richiamato;

Visto l'art. 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha trasferito dall'ANMIL all'INAIL la competenza a gestire l'assegno di cui sopra, con decorrenza 1° aprile 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'ANMIL;

Considerato che, nella fattispecie, il comitato centrale dell'ANMIL deve intendersi sostituito dal consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Vista la delibera del suddetto consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 16 giugno 1986, con cui sono state deliberate le modalità per l'erogazione dell'assegno mensile di incollocabilità;

Ritenuta l'opportunità di approvare le modalità per l'erogazione dell'assegno mensile suddetto;

Decreta:

È approvato, nel testo annesso al presente decreto, di cui è parte integrante, il regolamento per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità richiamato in premessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 gennaio 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ EX ART. 180 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124.

Art. 1.

Aventi diritto

Gli invalidi del lavoro hanno diritto all'assegno di incollocabilità nella misura stabilita dalla legge se in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248:

1) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%;

2) età non superiore a quella massima prevista per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria (55 anni per uomini e donne);

3) impossibilità di fruire dell'assunzione obbligatoria o per la perdita di ogni capacità lavorativa o se, per la natura ed il grado dell'invalidità, possono essere di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Art. 2.

Richiesta e documentazione

La richiesta di erogazione dell'assegno di incollocabilità deve essere compilata su apposito modulo di cui all'unito schema fornito dalla sede INAIL competente. La richiesta stessa deve essere inoltrata alla sede medesima allegando i senguenti documenti:

1) certificato medico rilasciato dal sanitario della U.S.L. competente che specifichi per quale causa tra quelle indicate al punto 3 dell'art. 1 l'interessato non può fruire del collocamento obbligatorio; (tale documento può essere omesso dalla documentazione di rito qualora nella dichiarazione di incollocabilità sia fatto esplicito riferimento agli estremi del medesimo);

2) dichiarazione di incollocabilità rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

3) certificato di nascita.

Art. 3.

Erogazione - Decorrenza

L'erogazione dell'assegno è disposta dal direttore della sede competente. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di concessione.

Art. 4.

Comunicazioni agli interessati

La sede INAIL competente provvede con lettera raccomandata ad informare gli interessati dell'avvenuto riconoscimento del diritto all'assegno, della sua decorrenza e di qualunque altro fatto od evento ad esso connesso. Qualora non ricorrano i requisiti richiesti per la concessione, il rifiuto della prestazione è comunicato con motivata lettera raccomandata.

Art. 5.

Pagamento dell'assegno

Il pagamento dell'assegno è fatto mensilmente secondo le modalità delle norme vigenti relative al pagamento delle rendite INAIL.

Art. 6.

Decadenza

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti indicati nell'art. 1 determina la cessazione del diritto all'assegno di incollocabilità il cui relativo importo non è corrisposto a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata la decadenza. In caso di morte del beneficiario l'assegno è corrisposto agli aventi diritto per l'intero mese nel quale si è verificato il decesso.

Art. 7.

Reclami

Contro il diniego della prestazione, l'invalido, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può far conoscere «alla competente sede» con lettera raccomandata le ragioni per le quali ritiene di opporsi al provvedimento di reiezione della richiesta.

L'INAIL comunica all'interessato gli opportuni chiarimenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

Art. 8.

Verifica dei requisiti

È facoltà dell'INAIL procedere alla verifica della permanenza delle condizioni che hanno determinato la concessione dell'assegno di incollocabilità.

FAC-SIMILE DI DOMANDA
per la concessione dell'assegno di incollocabilità

Riservato alla sede:
Cod. Sede ....
Gestione ....
Rendita/Pensione n. ....
Anno inf./M.P. ....

Alla sede provinciale INAIL di ....

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente a .... c.a.p. .... via .... n. .... titolare della rendita/pensione n. .... erogata da .... con grado di inabilità del ....% chiede la concessione dell'assegno di incollocabilità ai sensi dell'art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Fa presente che desidera riscuotere l'assegno mediante:

□ assegno circolare non trasferibile al domicilio (1);
□ presso lo sportello bancario (1);
□ assegno c/c postale localizzato presso l'U.P. di (1) .... numero di frazionario ....

Delega a riscuotere in sua vece nella forma sopraindicata il sig. .... grado di parentela o affinità .... nato a .... il .... residente a .... c.a.p. .... via .... n. ....

Si allegano i seguenti documenti in carta libera:
1) certificato medico dell'U.S.L. competente;
2) certificato dell'ufficio provinciale del lavoro;
3) certificato di nascita.

Data, ...

Firma ....

---

(1) Indicare con una X la forma di riscossione desiderata.

NOTE

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 10 della legge n. 248/1976 è il seguente:

«Art. 10. — L'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è corrisposto in misura di lire 50 mila.

L'importo di tale assegno può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%;

2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio per l'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne);

3) non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste dall'art. 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'onere derivante dall'aumento dell'assegno è a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilità di bilancio».

87G0290

DECRETO 19 marzo 1987, n. 138.

Nuove norme di attuazione della legge 11 aprile 1986, n. 113, concernente il piano straordinario per l'occupazione giovanile, e ulteriore proroga del termine per la presentazione dei progetti predisposti per l'assunzione di lavoratori con il contratto di formazione e lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113, articoli 1 e 2, concernente il piano straordinario per l'occupazione giovanile, di interesse nazionale;

Visto il disposto dell'art. 1, primo comma, che prevede, ai fini dell'attuazione del piano, un'attività promozionale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Considerati i risultati acquisiti nella prima fase di attuazione del piano straordinario e l'opportunità di concentrare la successiva e conclusiva fase su progetti che prevedano l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati;

Ritenuta la necessità di ridefinire le norme per l'attuazione del piano, di cui al decreto 23 giugno 1986;

Decreta:

Art. 1.

Nel caso di progetti presentati da consorzi di imprese o enti pubblici economici, ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge in premessa, nel progetto devono essere specificati i singoli soggetti giuridici titolari del rapporto di lavoro, precisando per ciascuno di essi il numero dei giovani da assumere.

È consentita la presentazione di progetti di più imprese, per il tramite delle articolazioni locali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Art. 2.

La durata della permanenza dell'iscrizione nelle liste di collocamento di cui alla legge, sarà accertata dall'ufficio di collocamento competente al momento della richiesta di assunzione.

L'assunzione dei lavoratori può avvenire a partire dalla data di approvazione del progetto e dovrà concludersi entro e non oltre sei mesi dalla data medesima.

Nei programmi formativi indicati nei progetti dovranno essere specificati dettagliatamente le modalità ed i contenuti dell'attività formativa, in particolare per quanto riguarda quella teorica, che dovrà risultare di durata non inferiore alle 200 ore e dovrà comunque includere almeno 40 ore di formazione collegate con le nuove tecnologie.

I progetti devono essere presentati, compilato integralmente lo schema allegato, entro il 30 giugno 1987, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'orientamento ed addestramento professionale dei lavoratori - Via Castelfidardo n. 43 - 00185 Roma, in dodici copie, e alle commissioni regionali per l'impiego competenti per territorio presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, in tre copie.

Art. 3.

I soggetti proponenti possono chiedere un contributo finanziario per i seguenti tipi di spese eventualmente da sostenere per la realizzazione dei progetti approvati:

spese per la selezione delle persone da assumere;

spese di progettazione del programma di formazione e lavoro;

spese di gestione delle singole parti di attività formativa.

Il finanziamento relativo a carico della legge, di cui all'art. 1, decimo comma, della legge, sarà stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

A tal fine il soggetto proponente dovrà allegare al progetto un questionario analogo a quelli utilizzati per la richiesta di contributo del Fondo sociale europeo.

La presente normativa sostituisce quella del decreto 23 giugno 1986, salvo che per lo schema concernente l'articolazione regionale dei giovani da assumere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 19 marzo 1987

Il Ministro: DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

SCHEDA DA UTILIZZARE PER LA DOMANDA

1. *Dati generali sul soggetto presentatore*

— denominazione. . . . .

— codice fiscale . . . .

— numero iscrizione camera di commercio. . . . .

— natura giuridica . . . .

— sede legale. . . . .

— codice ISTAT . . . .

2. *Dati riguardanti il personale*

— numero addetti alla data di presentazione progetto ....

— ricorso alla CIG o riduzione personale . . . .

— contratto collettivo nazionale di lavoro . . . .

3. *Descrizione del progetto*

— sedi delle unità locali interessate al progetto. . . ..

— descrizione delle attività economiche svolte . . . .

— motivazioni della richiesta (specificare se trattasi di assunzioni in incremento degli organici) . . . .

4. *Dati sui contrattisti*

— numero dei giovani. . . . .

— sesso . . . .

— titolo di studio . . . .

— età . . . . (18-19), (20-24), (25-29)

(18-19)	(20-24)	(25-29)

— previsioni circa la conversione dei contratti a tempo indeterminato . ...

PROGRAMMA FORMATIVO

Qualificazione professionale (1) ....

Durata del contratto . . . .

di cui: durata della formazione . . . .

di cui: durata della formazione teorica. . . . .

Docenti esterni. . . . .

— loro professionalità . . . .

Docenti interni (istruttori) . ...

— loro professionalità . . . .

Contenuti del programma (2). . ...

di cui nelle ore teoriche (almeno 200 ore). . . . .

di cui collegate alle nuove tecnologie (almeno 40 ore) ....

categoria contrattuale all'atto dell'assunzione. . . . .

categoria di inquadramento della qualificazione professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto . . . .

(1) Riempire una scheda per ciascuna qualificazione professionale.

(2) Allegare l'articolazione dei contenuti e modalità del programma formativo.

NOTE

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 113/1986:

«Art. 1. — 1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani — di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 —, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle università, promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno dodici mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici e loro consorzi possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le università.

2. In deroga al comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto:

a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), o da un funzionario dell'Istituto, da lui designato;

b) dal direttore generale del collocamento della manodopera e dal dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

c) da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

3. Il comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti vengono realizzati ed è coordinato da uno dei predetti membri, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del comitato tecnico di valutazione sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Ai fini dell'approvazione hanno priorità:

a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati;

b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è sottorappresentata;

c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati;

d) i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro;

e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.

7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di L. 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a L. 200.000 per le aree di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

8. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall'assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti.

9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modalità della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non è ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione.

11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma.

12. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del comitato tecnico di valutazione, dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati a norma dei precedenti commi 2 e 5. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.

13. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

14. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

15. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 2. — 1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione, nel biennio 1986-87, dei progetti di cui al comma 1 del precedente art. 1, nonché a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo art. 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi, dei quali lire 279 miliardi saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire 291 miliardi faranno carico alle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima.

2. All'onere di lire 279 milardi di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto — in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, nonché di lire 39 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988 — al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-88, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile».

3. Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 139 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il D.M. 23 giugno 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 1986.

87G0291

DECRETO 28 gennaio 1987.

Riduzione dell'onere contributivo in favore del settore della pesca mediterranea ed oltre gli stretti per il periodo 1° gennaio 1984-31 maggio 1985.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413, sul riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, ed in particolare l'art. 60, secondo comma, il quale prevede che, per i periodi successivi al 31 dicembre 1983, la misura della

riduzione dell'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, derivante dall'utilizzazione del contributo statale previsto in 2.400 milioni di lire annue dall'art. 14, primo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, come modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, in favore dei settori della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti, è determinata con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visti il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, non convertito in legge, il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, che hanno prorogato il beneficio anzidetto fino al 31 maggio 1985;

Viste le lettere n. 160142 dell'8 febbraio 1985 e n. 160513 del 15 maggio 1986, con le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato le misure della riduzione dell'aliquota contributiva per i periodi dal 1° gennaio 1984 al 31 maggio 1985;

Decretano:

La riduzione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per i settori della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti, derivante dall'utilizzazione del contributo statale previsto dall'art. 14, primo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, come modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, è determinata, per i periodi dal 1° gennaio 1984 al 31 maggio 1985, nei seguenti punti di percentuale:

1° gennaio-30 aprile 1984	4,38
1° maggio-31 luglio 1984........	4,27
1° agosto-30 settembre 1984......	4,18
1° ottobre 1984-31 maggio 1985 ...	3,63

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1987

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro della marina mercantile
DEGAN

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A2929

DECRETO 31 marzo 1987.

Approvazione del modulo ACC. 1/OTI-SF da utilizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 giugno 1982 per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, concernente disposizioni in materia previdenziale;

Visto in particolare l'art. 14, penultimo comma, del suddetto decreto, che estende a decorrere dal 1° gennaio 1982 ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato il principio del versamento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e del calcolo delle prestazioni corrisposte dagli istituti previdenziali sulla retribuzione effettivamente corrisposta ai lavoratori medesimi, così come indicato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, recante disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1982 con il quale è stato approvato il modulo ACC. 1/OTI-SF previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 giugno 1982, per le denunce, ai fini previdenziali, degli operai a tempo indeterminato, da parte dei datori di lavoro agricolo;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1983 e 20 aprile 1984 con i quali sono state apportate modifiche al modulo di cui sopra;

Considerata la necessità di apportare ulteriori modifiche al modulo e di conseguenza approntare un nuovo modulo ACC. 1/OTI-SF;

Decreta:

È approvato il modulo ACC. 1/OTI-SF e allegate istruzioni per la compilazione del modulo stesso, per le denunce ai fini previdenziali (contributivi ed assicurativi), degli operai a tempo indeterminato, da prodursi dai datori di lavoro agricolo agli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

MOD ACC UOTI SF

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (S.C.A.U.)
DENUNCIA DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO E DEI SALARIATI FISSI

ANNO ____ TRIMESTRE ____

ORIGINALE PER LO SCAU
ALL'UFFICIO PROVINCIALE DI ____________

QUADRO A: DATI AZIENDALI E RIEPILOGATIVI TRIMESTRALI

Codice Fiscale	1)	3) DENOMINAZIONE SOCIALE	
		INDIRIZZO	
Codice attribuito dallo SCAU	2) COM / FR / CODICE CONTRIB	C.A.P.	COMUNE E FRAZIONE

(DATI RIEPILOGATIVI TRIMESTRALI, DA INDICARE SOLO SUL PRIMO FOGLIO E SULLE RELATIVE COPIE)

4) NUM. FOGLI DI CUI SI COMPONE LA DENUNCIA	5) NUM. DEI LAVORATORI DENUNCIATI	6) RIEPILOGO DELLE GIORNATE E DELLE RETRIBUZIONI			
		TERRENI NON COMPORTANTI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE		TERRENI COMPORTANTI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ☐	
		GIORNATE	RETRIBUZIONI	GIORNATE	RETRIBUZIONI
			.000		.000

7) DENOMINAZIONE DEI FONDI E LOCALITÀ	8) TITOLO DEL POSSESSO DEI FONDI	9) NOME DEL PROPRIETARIO DEI FONDI E SUO INDIRIZZO	10) NUMERO PARTITA CATASTALE	11) COLTURE	12) ETTARI	13) BESTIAME SPECIE	N. CAPI

QUADRO B: CARATTERISTICHE DEL DATORE DI LAVORO

1) COLTIVATORE DIRETTO ☐ NUMERO DEL MOD. CD 4 ____	2) MEZZADRO ☐	3) COOPERATIVA O CONSORZIO: LEGGE 240/1984 [CT] ALTRE [CP]	4) CORPO FORESTE E ASSIMILATI ☐	5) CONSORZIO DI BONIFICA ☐	6) IMPRESA INQUADRATA IN SETTORE EXTRA AGRICOLO: DALL'INAIL [IN] DALL'INPS [PR]

QUADRO C: (RISERVATO ALL'UFFICIO) 1) 2) 3) 4)

QUADRO D: DATI ANAGRAFICI, OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI DEI DIPENDENTI

Dati dipendente		TERRENI NON COMPORTANTI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE: MESE DI ____ GIORNATE	RETRIBUZIONI	MESE DI ____ GIORNATE	RETRIBUZIONI	MESE DI ____ GIORNATE	RETRIBUZIONI	TERRENI COMPORTANTI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ☐: MESE DI ____ GIORNATE	RETRIBUZIONI	MESE DI ____ GIORNATE	RETRIBUZIONI	MESE DI ____ GIORNATE	RETRIBUZIONI	QUADRO E: ACCANTONAM
A) N.ORD. B) CODICE INDIVIDUALE C) COGNOME NOME / D) DATA NASCITA E) SESSO F) PROV. E COMUNE DI NASCITA	O)													ULTIMO ANNO
G) INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) COMUNE C.A.P. / H) N.F. I) CATEG. J) DATA ASS.NE K) DATA CESS.NE L) QUAL. M) CODICE INPS N) CODICE FISCALE	P)													IN COMPLESSO
A) N.ORD. B) CODICE INDIVIDUALE C) COGNOME NOME / D) DATA NASCITA E) SESSO F) PROV. E COMUNE DI NASCITA	O)													ULTIMO ANNO
G) INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) COMUNE C.A.P. / H) N.F. I) CATEG. J) DATA ASS.NE K) DATA CESS.NE L) QUAL. M) CODICE INPS N) CODICE FISCALE	P)													IN COMPLESSO
A) N.ORD. B) CODICE INDIVIDUALE C) COGNOME NOME / D) DATA NASCITA E) SESSO F) PROV. E COMUNE DI NASCITA	O)													ULTIMO ANNO
G) INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) COMUNE C.A.P. / H) N.F. I) CATEG. J) DATA ASS.NE K) DATA CESS.NE L) QUAL. M) CODICE INPS N) CODICE FISCALE	P)													IN COMPLESSO
A) N.ORD. B) CODICE INDIVIDUALE C) COGNOME NOME / D) DATA NASCITA E) SESSO F) PROV. E COMUNE DI NASCITA	O)													ULTIMO ANNO
G) INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) COMUNE C.A.P. / H) N.F. I) CATEG. J) DATA ASS.NE K) DATA CESS.NE L) QUAL. M) CODICE INPS N) CODICE FISCALE	P)													IN COMPLESSO
A) N.ORD. B) CODICE INDIVIDUALE C) COGNOME NOME / D) DATA NASCITA E) SESSO F) PROV. E COMUNE DI NASCITA	O)													ULTIMO ANNO
G) INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) COMUNE C.A.P. / H) N.F. I) CATEG. J) DATA ASS.NE K) DATA CESS.NE L) QUAL. M) CODICE INPS N) CODICE FISCALE	P)													IN COMPLESSO
	TOTALI PAGINA (O + P)													QUADRO G: (RISERVATO ALL'UFFICIO)
	QUADRO I: TOTALI GEN. DELLA DENUNCIA (O + P)													% ____ / £ ____

QUADRO F: DIRITTO A SGRAVI PER FISCALIZZAZIONE

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI FRUIRE DELLE RIDUZIONI CONTRIBUTIVE DI CUI ALLE LEGGI N. 79 E N. 638 DEL 1983, DICHIARANDO A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DI TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLE NORME VIGENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AI PREDETTI BENEFICI

FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE I DATI ESPOSTI NELLA PRESENTE DENUNCIA SONO ESATTI E COMPLETI

FIRMA DEL DICHIARANTE ____________

TIPOGRAFICA PADUA 1300.000) 1-87

Visto, p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

(Allegato al mod. Acc. 1/OTI-SF)

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. 1/OTI-SF PER LA DENUNCIA TRIMESTRALE DELLA MANODOPERA FISSA OCCUPATA NEL 1987.

Il mod. Acc. 1/OTI-Sf deve essere utilizzato esclusivamente per la denuncia degli operai agricoli a tempo indeterminato e salariati fissi, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 e del D.M. 2 giugno 1982 (G.U. n. 159 dell'11/6/1982), come modificato dal D.M. 30 settembre 1982 (G.U. n. 281 del 12/10/1982).

Il modulo (stampato su carta autoricalcante) deve essere redatto in triplice copia, indicando in testa l'anno ed il trimestre solare cui si riferisce la denuncia (per il trimestre, è sufficiente indicare 1 o 2 o 3 o 4, secondo che si tratti del 1°, del 2°, del 3° o del 4° trimestre).

Le prime due copie devono **pervenire** o essere presentate all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, entro il giorno 25 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno solare. La terza copia dovrà essere conservata dal datore di lavoro, per gli eventuali controlli. Per le denuncie presentate direttamente agli Uffici SCAU, sarà apposta dichiarazione di ricevimento sulla terza copia.

Il modulo è ripartito in quadri (a loro volta distinti in campi o in colonne comprendenti più caselle), per la compilazione dei quali vanno osservate le seguenti istruzioni:

QUADRO A

Per le ditte che hanno già presentato la denuncia nell'anno precedente, il Centro Elettronico dello SCAU provvede ad inviare al loro domicilio i moduli necessari per i 4 trimestri.

Presso gli Uffici provinciali SCAU sono comunque disponibili ulteriori moduli eventualmente occorrenti, sui quali devono essere riportati gli stessi dati prestampati dal Centro Elattronico nei campi 2 e 3 del quadro A.

Campo 1. Riportare il codice attribuito dall'Amministrazione fiscale alla ditta indicata nel campo 3. Se è già prestampato, verificare l'esattezza ed eventualmente rettificare.

Campo 2 Il codice di contribuente, se già prestampato dal Centro Elettronico dello SCAU nelle caselle del campo 2, va riportato **esattamente** sugli eventuali ulteriori moduli non prestampati che il contribuente stesso utilizzi per il completamento della denuncia. Qualora tale codice non risulti prestampato (per le ditte che nell'anno precedente non hanno presentato alcuna denuncia) occorre lasciare il campo in bianco.

Campo 3 Il Centro Elettronico dello SCAU ha prestampato, in base alle denuncie mod. Acc. 1/OTI-SF presentate nell'anno precedente, la parte anagrafica relativa alla ditta. Se vi sono errori nell'intestazione della ditta o nell'indirizzo, occorre sbarrare con un tratto di penna i dati erronei e indicare più sopra quelli esatti, a stampatello. Nel caso in cui sia intervenuta variazione nella denominazione sociale o nella intestazione della ditta, il modulo prestampato non dovrà essere utilizzato e dovrà essere riconsegnato all'Ufficio provinciale che provvederà a fornire i moduli in bianco, su cui andranno annotati tutti gli elementi utili per la nuova denuncia, omettendo il codice contribuente, che verrà successivamente assegnato dall'Ufficio.

I «DATI RIEPILOGATIVI TRIMESTRALI» di cui alle caselle 4 e 5 ed al campo 6 devono essere indicati **una sola volta in ciascun trimestre**. Pertanto, la ditta che, dovendo denunciare più di 5 operai, ha la necessità di utilizzare più di un modulo, deve esporre tali dati **esclusivamente nel primo modulo** e sbarrare le rispettive caselle di quelli successivi al primo.

In particolare, nella **Casella 4** deve essere indicato il numero complessivo dei moduli che si presentano per il trimestre (escluse le copie); nella **Casella 5**, il numero complessivo dei lavoratori denunciati nel trimestre; nel **Campo 6**, i totali relativi alle giornate lavorative e alle retribuzioni denunciate nel trimestre, distinti in relazione all'ubicazione dei terreni sui quali sono state svolte le anzidette giornate (v. al riguardo le istruzioni relative al Quadro D). Tali totali devono corrispondere ai dati esposti nel Quadro I (v. le relative istruzioni).

E' indispensabile porre la massima attenzione nell'indicare i dati in discorso, poichè l'ammontare dei contributi dovuti sarà determinato, in primo luogo, sulla base dei dati stessi.

Riguardo all'importo complessivo delle retribuzioni, si fa presente che nel campo 6 **sono già stampate le ultime tre cifre (tre zeri)**. Pertanto, se occorre dichiarare, ad esempio, una retribuzione complessiva, arrotondata, di lire 11.700.000, nel predetto campo va indicata **a mano** soltanto la cifra 11.700.

Caselle da 7 a 13: E' sufficiente che i datori di lavoro dichiarino i dati descrittivi dell'azienda nella prima denuncia trimestrale di ogni anno, semprechè non intervengano variazioni. Al punto 8 va indicato: «proprietario» o «usufruttario» o «affittuario», ecc. Al punto 9 va indicato il nome ed indirizzo del proprietario dei fondi, **se diverso dal conduttore**.

QUADRO B

Caselle e campi da 1 a 6. Se il datore di lavoro appartiene ad una delle categorie indicate (coltivatore diretto, mezzadro, ecc.), deve apporre il segno X nella casella corrispondente. In particolare, se è coltivatore diretto, deve anche indicare il numero del suo modello CD4.

Le cooperative ed i consorzi devono apporre il segno X nella casella CT, se svolgono attività di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, semprechè siano da inquadrare nel settore agricolo ai sensi dell'art. 2, comma 1°, della legge 15/6/1984, n. 240.

Detto segno va invece apposto nella casella CP da parte delle altre cooperative e consorzi agricoli non esercenti le anzidette attività (con esclusione dei consorzi di bonifica per i quali è prevista apposita casella).

Il campo 6 è riservato esclusivamente alle imprese (tranne le cooperative ed i consorzi di cui alla legge n. 240 del 1984) inquadrate contemporaneamente nel settore agricolo ed in settore extra-agricolo. In particolare, le ditte che, per i lavoratori indicati nella denuncia, versano il contributo per gli infortuni direttamente all'INAIL col sistema industriale o commerciale devono apporre il segno X sulla casella «IN». Quelle che, per i lavoratori indicati nella denuncia, versano i contributi previdenziali e assistenziali direttamente all'Ist. Naz. della Previdenza Sociale devono apporre il segno X sulla casella «PR».

QUADRO C

Il quadro C è riservato all'Ufficio provinciale SCAU, che lo utilizza per evidenziare situazioni particolari riguardanti la fiscalizzazione (1ª casella) o altre situazioni che avessero rilevanza per effetto di nuove disposizioni legislative e/o amministrative (caselle successive).

QUADRO D

DATI ANAGRAFICI DEI DIPENDENTI (parte sinistra del Quadro D)

Si premette che il Centro Elettronico dello SCAU ha prestampato sul modulo, in base ai modd. Acc. 1/OTI-SF presentati per i primi due trimestri del 1986, anche i dati anagrafici dei dipendenti. **Per gli operai che hanno cessato l'attività entro l'anno 1986**, il datore di lavoro deve compilare — limitatamente alla denuncia relativa al 1° trimestre 1987 — soltanto il Quadro E, secondo le istruzioni riguardanti detto Quadro (v. oltre); per i trimestri successivi cancellerà con un segno trasversale i nominativi dei suddetti lavoratori. I nominativi dei nuovi assunti devono essere elencati di seguito a quelli prestampati ed in ordine alfabetico.

Per la compilazione del Quadro D va tenuto presente in particolare quanto segue:

Cas. A. - Indicare il numero d'ordine progressivo. Qualora per la denuncia degli operai occorrano più moduli, il primo numero del 2° modulo dev'essere quello successivo all'ultimo del 1° modulo (e così via per gli eventuali altri moduli).

Cas. B. - E' riservata al Centro Elettronico dello SCAU.

Cass. C e D - Indicare con la massima esattezza e chiarezza il cognome, nome e data di nascita del lavoratore, tenendo presente che ogni errore può influire negativamente sulla posizione assicurativa dell'interessato.

Cas. E. - Indicare M o F secondo che si tratti di maschio o femmina.

Cas. F. - La provincia di nascita del lavoratore va indicata mediante sigla automobilistica (RM per Roma).

Cas. G. - E' indispensabile indicare sempre l'indirizzo aggiornato, esatto e completo del lavoratore.

Cas. H. - Apporre il segno X quando si tratta di operaio che non risulta già assicurato come lavoratore agricolo subordinato, coltivatore diretto, colono o mezzadro.

Cas. I. - La categoria contrattuale del lavoratore va indicata mediante uno dei seguenti numeri: con 1, se appartiene a categoria contrattuale tradizionale; con 2, se si tratta di florovivaista; con 3, idraulico-forestale; con 4, dipendente consorzi di bonifica e miglioramenti fondiari; con 5, lattiero caseario; con 6, avicolo; con 7, ortofrutticolo; con 8, giardiniere in ville private; con 9, se appartiene a categoria diversa dalle precedenti.

Cas. J. - Data di assunzione del lavoratore.

Cas. K. - Data di cessazione del rapporto di lavoro.

Cas. L. - Qualifica del lavoratore: indicare 01 per l'operaio «comune»; 02 per il «qualificato»; 03 per lo «specializzato»; 04 per lo «specializzato super».

Cas. M. - Indicare il numero del codice individuale attribuito dallo I.N.P.S. al lavoratore (ove non sia stato già prestampato dal Centro Elettronico SCAU).

Cas. N. - Indicare il codice fiscale del lavoratore quale risulta dall'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze.

DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI (parte destra del Quadro D)

Premesso che, prima di compilare questa parte del Quadro D, è indispensabile leggere attentamente tutte le avvertenze che seguono, ed in particolare quelle concernenti la "**Determinazione della retribuzione e relative modalità di denuncia**", si fa presente che i dati occupazionali e retributivi devono essere esposti sul modulo tenendo conto dell'ubicazione del terreno sul quale sono state effettuate le prestazioni lavorative, dei mesi dell'anno nei quali si è svolto il lavoro, e della natura delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

DISTINZIONE DEI DATI SECONDO L'UBICAZIONE DEL TERRENO. Allo stato, e **salvo diverse disposizioni**, si considerano esenti (o sospese) dalla contribuzione le imprese che effettuano lavori agricoli nei **territori montani** di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o nelle **zone agricole svantaggiate** di cui all'art. 15 della legge 29 dicembre 1977, n. 984. Ciò per effetto delle norme dell'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 settembre 1981, n. 537, nonchè per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 30 dicembre 1985 e del parere espresso dal Consiglio di Stato, Sezione seconda, nell'adunanza del 18 dicembre 1985.

Al fine di ottenere l'esenzione (o la sospensione) dal pagamento dei contributi **per la manodopera utilizzata nei predetti territori montani o nelle zone agricole svantaggiate**, l'imprenditore deve indicare il numero delle relative giornate di lavoro e l'importo delle retribuzioni (espresso **in migliaia di lire, e cioè senza le ultime tre cifre**, come si dirà più oltre), nella colonna "terreni comportanti benefici contributivi". Nel riquadro a destra del titolo della colonna, deve essere riportata la sigla "ZM" per i territori montani e la sigla "SV" per la "zone agricole svantaggiate".

Se invece l'attività lavorativa è stata svolta in territori diversi da quelli sopracitati, le giornate lavorative e le retribuzioni devono essere indicate nella colonna "Terreni non comportanti benefici contributivi".

DISTINZIONE DEI DATI PER MESE. I mesi nei quali è stato svolto il lavoro vanno indicati nelle apposite colonne mediante opportune abbreviazioni: GEN., FEB., MAR., ecc.

DISTINZIONE SECONDO LA NATURA DELLE RETRIBUZIONI. In corrispondenza dei dati anagrafici dei lavoratori vi sono sul modulo due campi, "O" e "P", ciascuno dei quali è diviso in due righi.

Le caselle del **campo "P"** devono essere utilizzate in casi del tutto particolari, cioè quando l'imprenditore abbia corrisposto al dipendente, per periodi di **assenza dal lavoro** causata da determinati eventi (malattia, infortunio, sospensione involontaria del lavoro, ecc.) **retribuzioni integrative** delle indennità erogate, per gli stessi eventi, dall'INPS, dall'INAIL e da eventuali Casse intersindacali. In questi casi occorre indicare **nel rigo inferiore del campo "P"** (sotto la linea trat-

teggiata) il numero delle giornate di assenza e gli importi delle retribuzioni integrative corrisposte. **Il rigo superiore** dello stesso campo "P" sarà invece utilizzato dall'Ufficio provinciale SCAU, per l'eventuale rettifica dei dati dichiarati, oppure dalla ditta in occasione della compilazione delle Denuncie di variazione (v. l'apposito paragrafo, più oltre). In ogni caso le retribuzioni devono essere indicate **omettendo le ultime tre cifre (ad esempio, se la somma è di L. 250.000, occorre scrivere "250").**

Nel **campo O** vanno dichiarate **le giornate di lavoro e le relative retribuzioni.** Anche in questo campo i dati devono essere esposti **nel rigo inferiore ed omettendo le ultime tre cifre dell'importo della retribuzione** (scrivere, ad esmpio, "1.300" in luogo di lire 1.300.000).

Riguardo al campo O si precisa che devono essere denunciati i dati occupazionali e retributivi inerenti a **tutte** le giornate lavorative effettivamente svolte, anche se superiori a 26 mensili o a 312 annue, qualunque sia il numero delle ore di lavoro prestate nelle singole giornate.

In particolare, il datore di lavoro che in alcune od in tutte le giornate utilizzi il dipendente per un **numero di ore inferiore alla norma**, o gli conceda **permessi retribuiti** di alcune ore, è tenuto a dichiarare le suddette giornate come se fossero state lavorate **per intero**, non essendo consentito denunciare frazioni di giornata.

Debbono essere considerate come svolte e per tanto denunciate assieme alle altre, anche le giornate che, sebbene non lavorate, sono state comunque **retribuite** in dipendenza di obbligo contrattuale (ferie, festività, permessi retribuiti in tutto od in parte, ecc.), con esclusione, quindi, delle giornate non retribuite, riguardanti assenze volontarie, scioperi, permessi non retribuiti, ecc..

In caso di effettuazione della cosidetta **«settimana corta»**, le giornate di effettivo lavoro vanno multiplicate per il coefficiente 1,20, con arrotondamento del risultato per eccesso o per difetto secondo che si tratti di frazione non inferiore o inferiore a 0,50. Ad esempio, al lavoratore che ha svolto nel mese n. 17 giornate con orario «lungo», si attribuiranno numero 20 giornate (17 x 1,20 = 20,40 arrot. a 20); a quello che ne ha fatto 18 se ne attribuiranno 22 (18 x 1,20 = 21,60 arrot. a 22).

Le retribuzioni dovute per **festività soppresse** devono essere denunciate, con il relativo numero di giornate, anche se corrisposte all'operaio in periodo di assenza dal lavoro per malattia. Per le giornate di assenza dell'operaio dovute a **donazione del sangue**, il datore di lavoro ha diritto a chiedere all'I.N.P.S. il rimborso della retribuzione obbligatoriamente corrisposta, presentando apposita domanda al predetto Istituto. Tali giornate e le relative retribuzioni non debbono essere dichiarate allorquando, per effetto della domanda stessa, l'onere retributivo si sia trasferito sull'I.N.P.S.

Il datore di lavoro che corrisponde mensilmente **acconti delle retribuzioni**, liquidando il saldo a dicembre o nell'anno successivo, deve denunciare la retribuzione mensile effettivamente **«dovuta»**, anzichè l'importo dell'acconto versato. In caso contrario, infatti, le prestazioni assicurative verrebbero erogate ai lavoratori — per 11 mesi su 12 —in misura inferiore a quella dovuta.

Nel caso di **riduzione dell'orario di lavoro durante** i mesi invernali, con recupero nei mesi festivi, vanno sempre denunciate le retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascun mese.

Nel caso di **licenziamento** dell'operaio **senza preavviso**, la retribuzione corrisposta a titolo di indennità di mancato preavviso e le relative giornate non lavorate devono essere dichiarate con la denuncia del trimestre (o dei trimestri) in cui l'operaio avrebbe lavorato qualora avesse ricevuto regolare preavviso.

In tutti i casi l'importo della retribuzione da indicare deve essere comprensivo della **retribuzione in natura** e del **compenso per lavoro straordinario.**

Ogni altro eventuale emolumento corrisposto nel mese — come la 13ª e 14ª mensilità, gratifiche, premi, conguagli di retribuzione con effetto retroattivo per competenze arretrate o per compartecipazione alla divisione dei prodotti, ecc. — deve essere dichiarato **cumulativamente con la retribuzione** del mese stesso. Nell'ipotesi in cui, per il mese, vi sia stata solo la corresponsione dei suddetti emolumenti, e non anche della retribuzione corrente, in **quanto l'operaio non ha svolto alcuna attività**, occorre indicare il valore O (zero) nella casella delle giornate e l'importo complessivo di tali emolumenti nella casella della retribuzione.

Si avverte infine che, ove la retribuzione effettivamente corrisposta e denunciata risulti per qualsiasi motivo inferiore al minimo stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29/7/1981, n 402 convertito, con modificazioni, nella legge 26/9/1981, n. 537, lo SCAU calcolerà l'importo dei contributi dovuti sulla base di tale **minimo retributivo**, che per il 1987 è di L. 33.600.

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE E RELATIVE MODALITA' DI DENUNCIA. - La retribuzione da dichiarare è costituita da **tutto ciò che il lavoratore ha ricevuto in ciascun mese dal datore di lavoro, in denaro o in natura, ed al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.** Sono espressamente escluse dalla retribuzione imponibile ai sensi dell'art 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e non vanno quindi denunciate, le somme corrisposte al lavoratore a titolo: di diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, **limitatamente al 50 per cento del loro ammontare**; di rimborsi a piè di lista che costituiscono rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro, di indennità di anzianità; di indennità di cassa; di gratificazione o elargizione concessa «una tantum» a titolo di liberalità per eventi eccezionali e non ricorrenti purchè non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

Ai fini dell'applicazione dei soli contributi di malattia e di maternità secondo il particolare criterio fissato dall'art. 31, comma 6°, della legge 28/2/1986, n. 41, è necessario che l'importo della diaria o dell'indennità di trasferta venga dichiarato dalla ditta su apposito foglio, da richiedere all'Ufficio SCAU e da presentare allo stesso Ufficio assieme alla denuncia mod. Acc. 1/OTI-SF.

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 2/6/1982, le retribuzioni da dichiarare devono essere **arrotondate, per eccesso o per difetto, secondo che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a Lire 500.** Ad esempio, se la retribuzione mensile è di L. 1.371.331, va arrotondata a L. 1.371.000; se è di 1.371.725, va arrotondata a L. 1.372.000. Peraltro, poichè le caselle nelle quali vanno indicate le retribuzioni mensili sono di dimensioni ridotte, si rende necessario che le retribuzioni stesse **siano espresse in migliaia di lire, cioè omettendo le ultime tre cifre.** Ad esempio, se la retribuzione arrotondata ammonta a L. 1.371.000, occorre indicare nella casella soltanto la cifra 1.371; se ammonta a L. 1.372.000, occorre indicare la cifra 1.372, ecc.

Lo stesso dicasi per gli importi da indicare sotto la linea tratteggiata del campo "TOTALI PAGINA (O+P) e sotto la linea tratteggiata del "QUADRO I"

QUADRO E

I dati da esporre riguardando le somme accantonate dal datore di lavoro per la corresponsione all'operaio del «trattamento di fine rapporto di lavoro», che hanno rilevanza per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il quadro va compilato **soltanto nella denuncia del 1° trimestre 1987**, indicando per ciascun operaio:

— **nella casella «ultimo anno»**, l'importo (arrotondato, per eccesso o per difetto, ed espresso sempre in migliaia di lire, come si è indicato innanzi) dell'accantonamento relativo al servizio prestato dal lavoratore **nel 1986, al netto** sia dei contributi versati per conto del lavoratore medesimo al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 3, penultimo comma, della legge n. 297/1982 (0,50%), sia delle somme eventualmente erogate al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto. La quota di anticipazione da detrarre va determinata in proporzione a quanto maturato dal lavoratore per l'accantonamento relativo al servizio compiuto dal 1° gennaio 1986 alla data.della domanda di anticipazione. Si rammenta che l'accantonamento dell'ultimo anno è escluso dalla rivalutazione di cui al 4° comma dell'art. 2120 c.c. nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

— **nella casella «In complesso»**, l'importo complessivo (espresso sempre in migliaia di lire) dell'accantonamento relativo all'ultimo anno, come sopra determinato, e degli accantonamenti relativi agli anni precedenti (questi ultimi comprensivi della rivalutazione di cui al 4° comma del citato art. 2120 c.c.), sempre al netto dei suddetti contributi e delle eventuali anticipazioni.

I dati di cui trattasi vanno dichiarati, come innanzi evidenziato, anche per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso o alla fine dell'anno 1986. In tal caso il Quadro D deve essere compilato soltanto per la parte relativa ai dati anagrafici del lavoratore (casella da «A» ad «N»), lasciando ovviamente in bianco la parte relativa alle giornate e alle retribuzioni.

QUADRO F

In assenza della firma del dichiarante nel Quadro F, si intende che il dichiarante non ha diritto agli sgravi per le fiscalizzazioni previste dalle leggi richiamate nello stesso Quadro.

Qualora poi manchi la firma del dichiarante in calce alla denuncia, questa sarà considerata nulla in quanto carente della dichiarazione di veridicità dei dati denunciati e dell'assunzione delle relative responsabilità.

QUADRO G

E' riservato all'Ufficio provinciale SCAU (somme aggiuntive).

QUADRO I

Anche in questo Quadro i dati vanno indicati distintamente secondo l'ubicazione del terreno in cui è stata svolta l'attività lavorativa.

Tali dati devono essere ottenuti sommando quelli esposti nel rigo «TOTALI PAGINA» **del o dei moduli compilati per il trimestre.** In particolare, occorre indicare (sotto la linea tratteggiata): nella casella «GIORNATE», la somma delle giornate retribuite per intero e di quelle retribuite parzialmente; nella casella «RETRIBUZIONI», la somma delle retribuzioni corrisposte per intero e di quelle corrisposte parzialmente.

Le retribuzioni **vanno espresse sempre in migliaia di lire** e quindi gli importi da indicare devono essere privi delle ultime tre cifre.

I dati del Quadro I hanno carattere riassuntivo. Pertanto, nel caso in cui vengano compilati dalla ditta più moduli di denuncia per il trimestre, è necessario che tali dati siano esposti **soltanto nell'ultimo modulo.**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI «DENUNCIA DI VARIAZIONE»

Può verificarsi il caso in cui l'imprenditore, in periodo successivo alla presentazione di una qualsiasi denuncia trimestrale, rilevi che i dati dichiarati con la denuncia stessa debbono essere modificati o integrati.

Ciò può avvenire, ad esempio, quando:

1) **i dati siano stati dichiarati, per errore, in modo inesatto o incompleto;**

2) **dopo la cessazione del rapporto lavorativo** vengano corrisposti al lavoratore emolumenti arretrati di qualsiasi genere, dei quali il datore di lavoro non aveva potuto calcolare l'importo al momento della risoluzione del rapporto, e pertanto non aveva potuto denunciarlo cumulativamente con la retribuzione corrente dell'ultimo mese lavorato;

Le giornate originariamente indicate nel campo P (giornate di assenza per le quali sono state corrisposte retribuzioni integrative) **debbono essere invece considerate come giornate lavorate, e quindi esposte nel campo O** con la relativa retribuzione (intera). Questa ipotesi può verificarsi nel caso in cui l'imprenditore, relativamente alle giornate di sospensione involontaria del lavoro dovuta ad intemperie stagionali e simili, abbia corrisposto al lavoratore (e denunciato allo SCAU) una parte della retribuzione a titolo di integrazione retributiva, se prevista dal contratto, presentando al contempo la domanda d'integrazione salariale all'I.N.P.S.. In tale ipotesi, ove la domanda venga respinta dall'I.N.P.S. e sussista l'obbligo per l'imprenditore di corrispondere al lavoratore l'intero salario per le suddette giornate **come se fossero state effettivamente lavorate,** occorre modificare la denuncia già presentata, onde conferire ai dati occupazionali e retributivi, un diverso significato ai fini contributivi e previdenziali.

Tanto premesso, si fa presente che per la modifica o l'integrazione dei dati già dichiarati occorre presentare all'Ufficio provinciale C.A.U. una denuncia di variazione contenente sia i dati inesatti, sia (in rosso) quelli esatti e completi.

La suddetta denuncia va compilata su un normale mod. Acc. 1/OTI-SF in bianco, da richiedere al predetto Ufficio. Sul modulo devono essere trascritti fedelmente tutti i dati esposti nella precedente denuncia che si vuol modificare, compresi i **dati erronei** e quelli riepilogativi trimestrali.

Se le modifiche non riguardano tutti i lavoratori elencati nella precedente denuncia, ma solo alcuni, è **sufficiente trascrivere soltanto i dati dei lavoratori interessati.**

I dati erronei vanno annullati con un tratto di penna rossa, ma in maniera che restino leggibili; quelli esatti e completi devono essere indicati, in rosso, subito sopra (ovvero nelle caselle appropriate. Ad esempio, nell'ipotesi prevista al precedente punto n. 3, occorre sbarrare i dati esposti nel campo P ed indicare quelli esatti e completi, in rosso, nel campo O.

In testa al modulo va apposta in rosso, ben visibile, la dicitura «DENUNCIA DI VARIAZIONE».

I motivi delle suddette variazioni dovranno essere chiariti in una nota d'accompagno.

SANZIONI

Si fa presente che è passibile delle responsabilità di legge chiunque ometta di presentare la denuncia o la presenti incompleta, reticente o infedele. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro è tenuto altresì al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva nelle misure stabilite dalle disposizioni di legge.

Visto, p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

87A2928

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 marzo 1987.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 settembre 1985 concernente disposizioni relative ai dispositivi di chiusura dei contenitori di mosti concentrati rettificati.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uva;

Visto il regolamento CEE n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto il regolamento CEE n. 2397/84, che modifica il citato regolamento CEE n. 997/81, ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti, tra l'altro, a designare l'autorità nazionale cui comunicare l'arrivo del mezzo che ha trasportato il mosto concentrato rettificato;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1985 che reca disposizioni relative ai dispositivi di chiusura dei contenitori di mosti concentrati rettificati;

Ritenuta l'opportunità di integrare il citato decreto ministeriale 18 settembre 1985 prevedendo la designazione dell'autorità alla quale deve essere comunicato l'arrivo del mezzo che ha trasportato il mosto concentrato rettificato;

Decreta:

Articolo unico

Dopo l'art. 4 del decreto ministeriale 18 settembre 1985, contenente «Disposizioni relative ai dispositivi di chiusura dei contenitori di mosti concentrati rettificati» è inserito il seguente art. 4-*bis:*

«Qualora il carico di mosto concentrato rettificato sia interamente destinato ad un unico stabilimento per essere utilizzato per l'elaborazione di vino oppure per essere condizionato per la vendita, il destinatario del prodotto medesimo, prima di effettuarne lo scarico, deve informare — con telegramma o fonogramma — l'ufficio dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, dell'arrivo del mezzo di trasporto».

Roma, addì 21 marzo 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A3110

DECRETO 28 marzo 1987.

Disciplina concernente l'uso del nome di vitigni nella designazione e presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 3309/85, del Consiglio del 18 novembre 1985, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati;

Visto in particolare l'art. 6, punti 1 e 2, del citato regolamento n. 3309/85 che consente l'uso dei nomi delle varietà di viti per completare la designazione dei vini spumanti e demanda agli Stati membri di stabilire le norme per la loro utilizzazione;

Ritenuta l'opportunità di emanare norme che consentano di utilizzare il riferimento al nome e ai nomi di vitigni raccomandati o autorizzati nella designazione e presentazione dei vini spumanti ottenuti dalla lavorazione delle uve derivanti dalle relative varietà di viti, al fine di assicurare sia la rispondenza dei prodotti di cui trattasi alle caratteristiche qualitative proprie delle uve sia l'esatta individuazione degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Nella designazione e presentazione dei vini spumanti può essere utilizzato il riferimento al nome di uno o più vitigni raccomandati o autorizzati.

È consentito utilizzare il riferimento al nome di un vitigno a condizione che il vino spumante sia ottenuto per almeno l'85% da uve del vitigno di cui trattasi. Non sono da considerare nel computo i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.

È consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che il vino spumante sia ottenuto al 100% dalle uve dei vitigni di cui trattasi e che la partecipazione delle uve di ciascun vitigno non sia inferiore al 15%. Non sono da considerare nel computo i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.

Nel caso di cui al precedente comma i nomi dei vitigni devono essere indicati in ordine decrescente, facendo precedere quello concernente le uve che partecipano in maggiore quantità. Non è obbligatorio indicare la percentuale di partecipazione.

Art. 2.

I vini spumanti che vengono designati con il nome di uno o due vitigni devono conservare le caratteristiche organolettiche specifiche delle uve del o dei vitigni dai quali derivano con particolare riguardo al colore.

Dall'obbligo di cui al primo comma è esentato il vino spumante derivante dal vitigno Pinot nero.

Art. 3.

Il nome o i nomi dei vitigni devono essere indicati con la specifica e completa dicitura stabilita dalla normativa comunitaria.

È consentito usare il sinonimo Pinot in sostituzione dei nomi delle varietà Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero per i vini spumanti derivanti dai suddetti vitigni.

Art. 4.

Nella designazione e presentazione dei vini spumanti non è consentito utilizzare unitamente al nome del o dei vitigni il riferimento al nome di una regione determinata o il riferimento al metodo di elaborazione o all'annata di raccolta delle uve.

Il nome del o dei vitigni deve essere riportato sulla stessa linea o immediatamente sotto o sopra l'indicazione merceologica del prodotto senza interposizione di altre parole o simboli, in caratteri della stessa dimensione e rilevanza di quelli usati per riportare la indicazione merceologica stessa.

Su richiesta degli interessati può essere consentito che il riferimento al nome del o dei vitigni sia riportato con caratteri di dimensioni superiori fino al triplo di quelli usati per l'indicazione merceologica.

Art. 5.

I produttori che intendono destinare le proprie uve alla produzione di vini spumanti da designare con il nome del o dei vitigni devono indicare tale destinazione nella dichiarazione delle uve di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ed in tutti i documenti previsti dalla legislazione in materia.

Roma, addì 28 marzo 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A3146

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 25 marzo 1987.

Regolamentazione dell'attività di rappresentanza degli operatori economici nei rapporti con il Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i decreti luogotenenziali del 22 dicembre 1945, n. 809 e 16 gennaio 1946, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'O.d.S. n. 1046 del 28 dicembre 1985;

Ritenuta l'opportunità di regolamentare l'attività delle persone fisiche che svolgono presso gli uffici del Ministero funzioni di rappresentanza o promozione di interessi degli operatori economici;

Ritenuta la necessità, di istituire, per i fini di cui sopra, un apposito registro presso il Ministero;

Decreta:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero un apposito registro nel quale dovranno essere iscritte le persone incaricate da enti, imprese o persone fisiche di svolgere attività di rappresentanza o promozione degli interessi delle ditte stesse.

L'incarico deve risultare da procura notarile o da lettera di accredito, a firma autenticata, dei legali rappresentanti della ditta mandante.

Art. 2.

Per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 1 gli interessati debbono esibire la seguente documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità;

2) certificato del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di qualsiasi reato doloso;

3) certificato dei carichi pendenti;

4) attestazione da cui risulti l'esperienza acquisita nel settore del commercio estero attraverso attività pregressa per almeno un anno, oppure a seguito di partecipazione a corsi di specializzazione nel settore in argomento ovvero mediante un rapporto di lavoro dipendente presso aziende o associazioni di categoria svolgenti attività nel settore di cui trattasi.

Art. 3.

È fatto divieto agli uffici ministeriali di ricevere persone, in rappresentanza di operatori economici, non iscritte nel registro di cui all'art. 1.

La procedura di cui sopra non si applica agli incaricati di operazioni aventi carattere occasionale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 2 maggio 1987.

Roma, addì 25 marzo 1987

Il Ministro: FORMICA

87A3147

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 febbraio 1987.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza nonché di una clausola di valorizzazione annua della prestazione garantita da applicare ad una tariffa in vigore, presentate dalla S.p.a. Milano assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Viste le domande in data 29 luglio 1986 della società per azioni Milano assicurazioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, nonché di una clausola di valorizzazione annua della prestazione garantita da applicare ad una tariffa in vigore;

Vista la nota in data 29 gennaio 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, nonché la clausola di valorizzazione annua della prestazione garantita da applicare ad una tariffa in vigore, presentate dalla società per azioni Milano assicurazioni, con sede in Milano:

1) tariffa n. 48 - mista, a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale), sostitutiva della tariffa n. 4 - assicurazione mista a premio annuo ed a capitale costante, approvata con decreto ministeriale del 15 ottobre 1981;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 4B;

3) clausola di valorizzazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa n. 22/U - VIVA - rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio unico e con rivalutazione annua della prestazione garantita-sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 15 ottobre 1981, da applicare esclusivamente ai contratti stipulati in forma collettiva con la cassa di previdenza dei dirigenti della Milano assicurazioni S.p.a. in attuazione dell'apposita convenzione sottoscritta in applicazione dell'art. 35 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle imprese assicuratrici.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: ZANONE

87A2985

DECRETO 20 febbraio 1987.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da abbinare a contratti in tariffa «Conto pensione UAP» già approvata, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 9 ottobre 1986 della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da abbinare a contratti in tariffa «Conto pensione UAP» approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1986;

Vista la nota in data 28 gennaio 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da abbinare a contratti in tariffa «Conto pensione UAP» approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1986, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova:

tariffa «Conto pensione UAP», assicurazione mista, a premio unico, per il pagamento di un capitale a scadenza, se in vita l'assicurato e di un capitale pari al cumulo dei premi versati, nell'ipotesi di premorienza dell'assicurato.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: ZANONE

87A2986

DECRETO 14 marzo 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad un unico contratto in forma collettiva da stipulare con la Cassa di previdenza dei dirigenti del gruppo Fiat, presentate dalla S.p.a. Augusta vita, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1986 della società per azioni Augusta vita, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad un unico contratto in forma collettiva da applicare con la Cassa di previdenza dei dirigenti del gruppo Fiat;

Vista la nota in data 12 febbraio 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza da applicare ad un unico contratto in forma collettiva da stipulare con la Cassa di previdenza dei dirigenti del gruppo Fiat, presentate dalla società per azioni Augusta vita, con sede in Torino:

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare, alla tariffa A72 - rendita vitalizia differita, a premio unico, approvata con decreto ministeriale 18 dicembre 1985.

Art. 2.

La S.p.a. Augusta vita, con sede in Torino è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1985, n. 136.

Roma, addì 14 marzo 1987

Il Ministro: ZANONE

87A2995

DECRETO 24 marzo 1987.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica Tessore Lazzaro, in Perrero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ed il trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contentente, tra l'altro, le modalità relative al trasferimento all'Enel delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Enel;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento ed all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Enel;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687489 del 3 marzo 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel, ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica esercitata dalla ditta Tessore Lazzaro, con sede in Perrero (Torino);

Visti i dati relativi all'attività elettrica annuale convalidati dall'UTIF di Torino dai quali risulta che l'impresa suddetta distribuisce da oltre due anni energia elettrica acquistata dall'Enel e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali, ma ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento all'Enel dell'impresa in questione a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Riteuto che l'impresa elettrica di cui trattasi rientra tra quelle menzionate dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica Tessore Lazzaro, con sede in Perrero (Torino), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel.

La consegna dei beni all'Enel è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Enel provvede alla restituzione alla ditta Tessore Lazzaro dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Enel, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1963, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1987

Il Ministro: ZANONE

87A3014

DECRETO 2 aprile 1987.

Divieto di commercializzazione di alcuni tipi di nastri adesivi per uso elettrico prodotti dalle ditte Asia Italia, Herholdt Control System, Arteleta, Metro International, Odoardo Korner, Romimport e Adenax, non conformi alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE/73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1873, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 della predetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione nel mercato o di limitare la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione dell'art. 2 della legge citata;

Vista la sentenza del pretore di Milano - sezione 5 penale, pronunciata in data 18 dicembre 1986 nei confronti di alcuni rivenditori di nastri adesivi in PVC per usi elettrici, risultati privi dei necessari requisiti di incombustibilità e di autoestinguenza;

Ritenuto necessario adottare misure cautelari al fine di scongiurare situazioni di pericolo pubblico in conseguenza dell'impiego non corretto degli apparecchi che hanno formato oggetto di reato nel procedimento penale innanzi richiamato;

Considerata la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'importazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale per uso elettrico sottoindicato, fabbricato in Taiwan, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

nastro adesivo in PVC avente marchio commerciale. . . . . Asia Italia 33946

nastro adesivo in PVC avente marchio commerciale. . . . . Asia Italia Al

nastro adesivo in PVC avente marchio commerciale. . . . . Herholdt

nastro adesivo in PVC avente marchio commerciale. . . . . Lyvia 350

nastro adesivo in PVC avente marchio commerciale. . . . . Hercules S

nastro adesivo in PVC avente marchio commerciale . .	Ok Napi
nastro adesivo in PVC avente marchio commerciale.	Nitto 201
nastro adesivo in PVC avente marchio commerciale.	Ades Sint 100
nastro adesivo in PVC avente marchio commerciale.	Ades Sint 100 D

Gli anzidetti nastri risultano importati: i primi due dalla ditta Asia Italia, i successivi, rispettivamente, da Herholdt Control System, Arte Leta, Metro International, Odoardo Korner, Romimport e gli ultimi due da Adenax.

Art. 2.

Ai trasgressori della disposizione del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1987

Il Ministro: ZANONE

87A3145

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 1987.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1986, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Art. 1.

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

660) «Associazione volontari per la pubblica assistenza croce blu», con sede in Camposanto (Modena);

661) «Associazione radio Murge 27 MhZ», con sede in Santerano in Colle (Bari);

662) Associazione volontaria «P.A. San Giuliano», con sede in S. Giuliano Milanese (Milano);

663) Fraternita di misericordia di Uzzano, S. Lucia e Torricchio, con sede in Uzzano (Pistoia), frazione S. Lucia;

664) «Associazione di pubblica assistenza comune di Montopoli Valdarno - Comprensorio del cuoio e delle calzature», con sede in Montopoli Valdarno (Pisa);

665) Associazione «S.M.S. l'Unione pubblica assistenza San Polo», con sede in Greve in Chianti (Firenze), frazione San Polo;

666) Confraternita di misericordia di Montella, con sede in Montella (Avellino);

667) Associazione volontari di soccorso «VO.S. Nuoro», con sede in Nuoro;

668) «S.O.S. Mozzate - Associazione volontaria», con sede in Mozzate (Como).

Art. 2.

La denominazione dell'associazione «Confraternita di misericordia di Regalbuto», con sede in Regalbuto (Enna), inserita al n. 612 dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso, aventi titolo all'agevolazione fiscale indicata nel precedente art. 1, è modificata in «Fraternita di misericordia San Massimiliano Kolbe», con sede in Regalbuto (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1987

Il Ministro: VISENTINI

87A3013

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 67

Corso dei cambi del 7 aprile 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1298,260	1298,260	1298,300	1298,260	1298,260	1298,250	1298,250	1298,260	1298,260	1298,260
Marco germanico	712,490	712,490	712,800	712,490	712,490	712,510	712,530	712,490	712,490	712,490
Franco francese	214,160	214,160	214,150	214,160	214,160	214,150	214,150	214,160	214,160	214,160
Fiorino olandese	631,420	631,420	631,600	631,420	631,420	631,390	631,360	631,420	631,420	631,420
Franco belga	34,408	34,408	34,410	34,408	34,408	34,400	34,407	34,408	34,408	34,400
Lira sterlina	2102,350	2102,350	2103,500	2102,350	2102,350	2102,320	2102,300	2102,350	2102,350	2102,350
Lira irlandese	1904,700	1904,700	1905 —	1904,700	1904,700	1904,850	1905 —	1904,700	1904,700	—
Corona danese	189,050	189,050	188,900	189,050	189,050	189,060	189,070	189,050	189,050	189,050
Dracma	9,703	9,703	9,700	9,703	—	—	9,710	9,703	9,703	—
E.C.U.	1480,700	1480,700	1481,250	1480,700	1480,700	1480,740	1480,780	1480,700	1480,700	1480,700
Dollaro canadese	993,100	993,100	993 —	993,100	993,100	993,050	993 —	993,100	993,100	993,100
Yen giapponese	8,946	8,946	8,945	8,946	8,946	8,940	8,949	8,946	8,946	8,940
Franco svizzero	858,710	858,710	859 —	858,710	858,710	858,750	858,800	858,710	858,710	858,710
Scellino austriaco	101,385	101,385	101,430	101,385	101,385	101,380	101,382	101,385	101,385	101,380
Corona norvegese	190,360	190,360	190,550	190,360	190,360	190,410	190,470	190,360	190,360	190,360
Corona svedese	204,590	204,590	204,700	204,590	204,590	204,590	204,600	204,590	204,590	204,590
FIM	292,200	292,200	292,300	292,200	292,200	292,280	292,370	292,200	292,200	—
Escudo portoghese	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,211	9,200	9,200	9,200
Peseta spagnola	10,167	10,167	10,180	10,167	10,167	10,160	10,167	10,167	10,167	10,160
Dollaro australiano	920,900	920,900	918 —	920,900	920,900	920,650	920,400	920,900	920,900	920,900

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1298,255
Marco germanico	712,510
Franco francese	214,155
Fiorino olandese	631,390
Franco belga	34,407
Lira sterlina	2102,325
Lira irlandese	1904,850
Corona danese	189,060
Dracma	9,706
E.C.U.	1480,740
Dollaro canadese	993,050
Yen giapponese	8,947
Franco svizzero	858,755
Scellino austriaco	101,383
Corona norvegese	190,415
Corona svedese	204,595
FIM	292,285
Escudo portoghese	9,205
Peseta spagnola	10,167
Dollaro australiano	920,650

Media dei titoli del 7 aprile 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,625
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	103 —
» » » » 1- 5-1983/87	100,100
» » » » 1- 6-1983/87	100,275
» » » » 1-11-1983/87	100,975
» » » » 1-12-1983/87	101,025
» » » » 1- 1-1984/88	100,500
» » » » 1- 2-1984/88	100,450
» » » » 1- 3-1984/88	100,550
» » » » 1- 4-1984/88	100,700
» » » » 1- 5-1984/88	100,425
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	101,350
» » » » 1- 8-1983/88	101,450
» » » » 1- 9-1983/88	101,550
» » » » 1-10-1983/88	101,775
» » » » 15- 7-1990	98,900
» » » » 16- 8-1990	98,950
» » » » 18- 9-1990	98,925
» » » » 18-10-1990	98,925
» » » » 1-11-1990	98,925
» » » » 18-11-1983/90	103,900
» » » » 1-12-1983/90	103,925
» » » » 18-12-1990	99,225
» » » » 1- 1-1984/91	103,850
» » » » 17- 1-1991	98,900
» » » » 1- 2-1984/91	103,900
» » » » 18- 2-1991	98,975
» » » » 1- 3-1984/91	102,825
» » » » 18- 3-1991	99 —
» » » » 1- 4-1984/91	102,850
» » » » 1- 5-1984/91	102,650
» » » » 1- 6-1984/91	102,575
» » » » 1- 7-1984/91	101,700
» » » » 1- 8-1984/91	101,625
» » » » 1- 9-1984/91	101,750

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1984/91	101,825
» » » » 1-11-1984/91	101,725
» » » » 1-12-1984/91	100,850
» » » » 1- 1-1992	100,475
» » » » 1- 2-1992	99,800
» » » » 1- 2-1995	100,500
» » » » 1- 3-1995	97,750
» » » » 1- 4-1995	97,750
» » » » 1- 5-1995	97,650
» » » » 1- 6-1995	97,800
» » » » 1- 7-1995	99,900
» » » » 1- 8-1995	99,575
» » » » 1- 9-1995	99,625
» » » » 1-10-1995	99,650
» » » » 1-11-1995	99,475
» » » » 1-12-1995	99,400
» » » » 1- 1-1996	99,275
» » » » 1- 2-1996	99,425
» » » » 1- 3-1996	99,400
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	101,675
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,500
» » » 12 % 1- 3-1988	102,525
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,500
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,250
» » » 12,50% 1-10-1988	103,700
» » » 12,50% 1-11-1988	103,775
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,925
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,125
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,350
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,850
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,350
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,225
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,575
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,675
» » » 12,50% 1- 4-1990	105,500
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,875
» » » 10 % 1- 6-1990	101,200
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,975
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,650
» » » » 1983/90 11,50%	109 —
» » » » 1984/91 11,25%	110 —
» » » » 1984/92 10,50%	109,350
» » » » 1985/93 9,60%	106 —
» » » » 1985/93 9,75%	106,450
» » » » 1985/93 8,75%	102,100
» » » » 1985/93 9%	103,300
» » » » 1986/94 8,75%	102,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M07047

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Banca del Monte di Foggia «Domenico Siniscalco-Ceci», monte di credito su pegno di seconda categoria, in Foggia.

Con decreto ministeriale del 20 marzo 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 11 e 54 dello statuto della Banca del Monte di Foggia «Domenico Siniscalco-Ceci», monte di credito su pegno di seconda categoria, con sede in Foggia.

87A3033

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987 i poteri conferiti al prof. Cosimo Rodio, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Cassia Vetus», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 6 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1987 i poteri conferiti all'avv. Giuseppe Corica, commissario governativo della società cooperativa di consumo «Circolo familiare S. Maurizio al Lambro», con sede in Cologno Monzese (Milano), sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1987 i poteri conferiti al dott. Michele Grippa, commissario governativo della società cooperativa edilizia Venere, con sede in Taranto, sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1987 i poteri conferiti all'avv. Luigi Cristiani, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Mincio», con sede in Pavia, sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1987 il sig. Roberto Baiocchini è stato nominato commissario governativo della «Cooperativa agricola La Sabina a r.l.», con sede in Collegiove (Rieti), per un periodo di tre mesi, in sostituzione del dott. Benedetto Boccacci revocato dall'incarico.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1987 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «C.A.L.F.A. - Cooperativa artigiani legno ferro alluminio - Società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro», con sede in Jerzu (Nuoro), costituita il 19 ottobre 1976 per rogito notatio Rosa Cuomo di Jerzu (Nuoro) ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Antonio Corona.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1987 i poteri conferiti all'avv. Antonio Bardari, commissario governativo della società cooperativa «S. Marinella - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Boscoreale (Napoli), sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

87A2839

Con decreto ministeriale 7 marzo 1987 il dott. prof. Alfredo Iadarola è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Proletaria Eretina, con sede in Monterotondo (Roma), sciolta con precedente decreto del 19 febbraio 1974, in sostituzione dell'avv. Mario Ettore Verino.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1987 il rag. Marco Aurato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Società cooperativa autotrasportatori padovani S.C.A.P. - Società cooperativa a r.l., con sede in Padova, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 luglio 1986 in sostituzione del rag. Dalmato Politeo.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1987 il sig. Colucci Giulio, nato a Melfi il 19 ottobre 1942, ivi residente, in viale Savoia, 30, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nazareth», con sede in Melfi (Potenza), in sostituzione del rag. Gennarino Borzone.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1987 l'avv. Francesco Abiusi, residente in Catanzaro, piazza Montegrappa, 8, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Pescivendoli San Francesco di Paola», con sede in Pizzo (Catanzaro), in liquidazione, ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Egidio Iacovino dimissionario.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1987 il prof. Aldo Gualtieri, residente a Cosenza, via Montesanto, 116, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «Reduci», con sede in Aprigliano (Cosenza), in liquidazione, ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del sig. Pasquale Magarò.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1987 il dott. Paolo Francesco Campanelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo G. Morosini, con sede in Roma, sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 7 luglio 1975, in sostituzione del rag. Rocco Geraci, deceduto.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987, il decreto di scioglimento datato 11 maggio 1984 concernente lo scioglimento di ventitre società cooperative tra cui — al n. 4 — la cooperativa edilizia «Bufalotta 1973», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Colapietro in data 13 novembre 1972, rep. n. 64503/28611, reg. soc. 3996/72 Tribunale di Roma, è stato revocato relativamente alla suddetta società cooperativa «Bufalotta 1973».

87A2747

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto è prolungata dal 15 ottobre 1986 al 12 aprile 1987.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 18 settembre 1974 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro operanti nella provincia di Napoli, è prolungata dal 28 giugno 1986 al 24 dicembre 1986.

87A3019

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Novissima* di Roma:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 3 maggio 1987;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° maggio 1986; art. 37 della legge n. 416/81.

2) *S.p.a. Acema* di Milano:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 18 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° novembre 1985.

87A3020

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso per esami, a quattordici posti di vice ispettore amministrativo

Con successivo avviso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1987, verrà fissato il diario delle prove del concorso a quattordici posti di vice ispettore amministrativo in prova, di cui al decreto ministeriale n. 4432 del 26 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1987, registro n. 3, foglio n. 254, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1987.

87A3121

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del diario della prova pratica del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Trento.

A modifica di quanto disposto dall'art. 7 del bando, le date e la sede di svolgimento della prova pratica di dattilografia del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Trento, indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1987, saranno stabilite con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 luglio 1987.

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica.

87A3122

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 10 ottobre 1986;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Coscia Giancarlo, nato a Genova il 7 giugno 1931	punti	95	su 100
Tranchina Giuseppe, nato a Palermo il 27 gennaio 1947	»	95	»
Vegna Francesco, nato a Palermo il 6 giugno 1946	»	95	»
Moscato Gianna, nata a Gropello Cairoli il 12 settembre 1950	»	94	»
Romano Canzio, nato a Torino il 2 febbraio 1949	»	94	»
Petroniò Lucio, nato a Pirano d'Istria il 4 aprile 1947	»	90	»
Allegri Francesco, nato a Messina il 30 gennaio 1947	»	89	»
Bovenzi Massimo, nato ad Udine il 25 giugno 1950	»	85	»
Fernicola Carlo, nato a Salerno il 28 settembre 1951	»	84	»
Strambi Fabio, nato a Colle Val d'Elsa l'11 maggio 1951	»	84	»
Discalzi Gianluigi, nato a Torino il 6 dicembre 1950	»	83	»
Minisci Salvatore, nato a Vaccarizzo Albanese il 17 aprile 1950.	»	83	»
Pira Enrico, nato a Pieve di Teco il 23 gennaio 1953	»	83	»
de Dominicis Carlo, nato ad Avellino il 19 marzo 1938	»	82	»
Molinini Raffaele, nato a Giovinazzo il 22 agosto 1949	»	82	»
Catalano Pietro, nato a Reggio Calabria il 16 ottobre 1949.	»	80	»
Pattarin Roberto, nato a Milano il 3 agosto 1950	»	79	»
Pisati Giorgio, nato a Lecco il 23 aprile 1952	»	79	»
Serretti Nadi, nato a Riparbella il 15 febbraio 1952	»	79	»
Volturo Emilio, nato a Grotteria il 27 marzo 1949	»	79	»
Munafò Elio, nato a Noto il 14 maggio 1951	»	78	»
Calabresi Claudio, nato a Genova il 9 novembre 1947	»	77	»
Desideri Enrico, nato a Bologna il 17 febbraio 1951	»	77	»
Pappalardo Francesco, nato a Catania il 21 agosto 1946	»	77	»
Villa Luciano, nato a Villa di Tirano il 10 luglio 1949	»	77	»
Betta Alberto, nato a Trento il 1° gennaio 1947	»	76	»
Cuomo Giuseppe, nato a Salerno l'11 marzo 1948	»	76	»
Frigeri Graziano, nato a Parma il 17 febbraio 1953	»	76	»
Gattinoni Antonio, nato a Lecco il 24 novembre 1950	»	76	»
Giacomini Carmen, nata a Torriana il 13 marzo 1945	»	76	»
Innocenti Andrea, nato a Firenze il 7 marzo 1951	»	76	»
Paganoni Raffaele, nato a Bergamo il 2 marzo 1947	»	76	»
Audisio Roberto, nato a Milano il 3 agosto 1948	»	75	»
Parolari Giuseppe, nato a Nomi il 20 giugno 1949	»	75	»
Rana Fulvio, nato a Molfetta il 12 luglio 1947	»	75	»
Bellotto Emanuela, nata a Vicenza il 20 maggio 1950	»	74	»

Cornelio Giovanna, nata a Roma il 7 luglio 1947	punti	74	su 100
Mariotti Fausto, nato a Roccalbegna il 17 settembre 1949	»	74	»
Zavaglio Giuseppe, nato a Canonica d'Adda il 30 ottobre 1949	»	74	»
Marchiori Luciano, nato a Cantù il 3 ottobre 1951	»	73	»
Apostoli Pietro, nato a Brescia il 21 giugno 1948	»	72	»
Capellaro Ermanno, nato a Borriana il 4 maggio 1950	»	72	»
Falzoi Maurizio, nato a Parma il 9 febbraio 1950	»	72	»
Merisi Annamaria, nata a Treviglio il 12 novembre 1948	»	72	»
Taddeo Domenico, nato a Benevento il 29 agosto 1953	»	72	»
Tomesani Nicoletta, nata ad Anzola dell'Emilia il 13 maggio 1952	»	72	»
Notti Alfredo, nato a Renate il 5 maggio 1950	»	72	»
Cantoni Susanna, nata a Milano l'11 gennaio 1950	»	71	»
Giaroli Claudia, nata a Poviglio il 1° ottobre 1952	»	71	»
Invernizzi Eugenio, nato a Lecco il 1° novembre 1948	»	71	»
Oreste Paola, nata a Genova il 16 settembre 1950	»	71	»
Rossi Elio, nato a Roma il 19 aprile 1948	»	71	»
Sorlini Lucio, nato a Brescia il 26 dicembre 1945	»	71	»
Valiani Mauro, nato a Poggibonsi il 14 agosto 1951	»	71	»
Arduini Lorenzo, nato a Como il 31 marzo 1949	»	70	»
Balsamelli Giuseppe, nato a Firenze il 22 novembre 1939	»	70	»
Baroni Angiolo, nato a Firenze l'8 giugno 1948	»	70	»
Bauleo Filippo Antonio, nato a Rossano il 13 gennaio 1951	»	70	»
Canegallo Giuseppe, nato a Tortona il 21 agosto 1951	»	70	»
Carpentiero Luigi, nato a Maslianico il 28 giugno 1952	»	70	»
Cicioni Carla, nata a Foligno il 4 gennaio 1953	»	70	»
Ferri Roberto, nato a Trieste il 26 aprile 1947	»	70	»
Ligeri Enrico, nato a Castelnuovo Magra il 23 novembre 1944	»	70	»
Modesti Giorgio, nato a Roma il 9 ottobre 1947	»	70	»
Occhipinti Enrico, nato a Roma il 9 febbraio 1951	»	70	»
Pianosi Giovanni, nato a Milano il 13 luglio 1948	»	70	»
Ravazzi Leonardo, nato a Treviglio il 18 aprile 1946	»	70	»
Sesana Biancamaria, nato a Merate il 14 gennaio 1950	»	70	»
Settimi Lamberto, nato a Lodi il 1° maggio 1950	»	70	»
Sommani Letizia, nata a Bordighera il 2 agosto 1949	»	70	»
Tiso Crescenzo, nato ad Ariano Irpino il 28 agosto 1950	»	70	»
Valioni Valeria, nata a Bolzano il 6 maggio 1951	»	70	»
Vizzardi Antonio, nato a Milano il 31 ottobre 1946	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 marzo 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A2874

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 10 ottobre 1986;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Cama Armando, nato a Genova il 18 ottobre 1951	punti	100	su 100
Fornasar Gianfraco, nato a Pola il 23 giugno 1948	»	100	»
Mazzone Paolo, nato a Roma il 25 settembre 1950	»	100	»
Griner Arturo, nato a Milano il 6 marzo 1951	»	99	»
Benech Franco, nato a Luserna San Giovanni il 16 luglio 1951	»	98	»
Di Benedetto Alfredo, nato a Cassano Ionio il 3 febbraio 1949	»	98	»
D'Avella Domenico, nato a Messina l'11 aprile 1953	»	97	»
Angiari Paolo, nato a Trento il 6 agosto 1946	»	96	»
Ceccotti Claudio, nato a Napoli il 7 luglio 1949	»	96	»
Faccani Giuliano, nato a Imola il 21 settembre 1949	»	96	»
Frascadore Luigi, nato a Solopaca l'8 gennaio 1946	»	96	»
Mita Riccardo Mario Antonio, nato ad Andria il 23 gennaio 1943	»	96	»
Pirrone Roberto, nato a Palermo il 29 gennaio 1951	»	96	»
Roccella Paolo, nato a San Vito al Tagliamento il 27 luglio 1950	»	95	»
Brambilla Paolo, nato a Fagnano Olona l'8 dicembre 1949	»	94	»
De Bellis Massimo, nato a Napoli il 6 novembre 1946	»	94	»
Genovese Michele, nato a Torre Annunziata il 14 ottobre 1949	»	94	»
Gussoni Lodovico, nato a Milano il 25 settembre 1949	»	94	»
Massari Alberto, nato a Comunanza il 19 giugno 1940	»	94	»
Petrone Gennaro, nato a Civitavecchia il 18 luglio 1940	»	94	»
Pozzati Eugenio, nato a Bologna il 31 maggio 1950	»	94	»
Reale Fabio, nato a Siena il 9 settembre 1951	»	94	»
Rychliki Franco, nato ad Ancona il 26 dicembre 1948	»	94	»
Benericetti Eugenio, nato a Bologna il 12 febbraio 1946	»	93	»
Faccioli Franco, nato a San Martino Buon Albergo il 18 marzo 1946	»	93	»

Galassi Ercole, nato a Forlì il 7 luglio 1949	punti	93	su 100
Gerosa Massimo, nato a Bellano il 1° dicembre 1947	»	93	»
Perrino Gennaro, nato a Carbonara il 6 gennaio 1951	»	93	»
Maiuri Francesco, nato a Cosenza il 18 febbraio 1952	»	92	»
Orunesu Giuseppe, nato a Lula il 28 giugno 1947	»	92	»
Tarfani Alberto, nato a Lecco il 9 febbraio 1947	»	92	»
Allegra Giuliano, nato a Novara il 19 agosto 1952	»	91	»
Borzone Mario, nato a Genova il 26 luglio 1945	»	91	»
Galzio Renato, nato a S. Cristobal (Venezuela) l'11 dicembre 1949	»	91	»
Baldini Mario, nato a Piacenza il 26 novembre 1946	»	90	»
Canova Alessandro, nato a Roma il 23 marzo 1944	»	90	»
Delitala Alberto, nato a Roma l'8 aprile 1952	»	90	»
Iannotti Fausto, nato a Napoli il 18 febbraio 1952	»	90	»
Janes Pierpaolo, nato a Bolzano il 12 maggio 1947	»	90	»
Pirelli Antonio, nato a Milano il 26 gennaio 1945	»	90	»
Pontiggia Maurizio, nato a Lecco il 6 agosto 1946	»	90	»
Santucci Natale, nato ad Amelia il 6 agosto 1950	»	90	»
Servadei Franco, nato a Forlì il 7 agosto 1951	»	90	»
Zenobii Massimo, nato a Collecorvino il 27 ottobre 1951	»	90	»
Cantisani Piero Luigi, nato a Pomigliano d'Arco il 19 giugno 1950	»	89	»
Lo Russo Giorgio, nato a Mondovì il 30 giugno 1953	»	89	»
Paterniti Sebastiano, nato a Messina il 24 luglio 1947	»	89	»
Spallone Aldo, nato a Roma il 24 luglio 1952	»	89	»
Viola Luigi, nato a Napoli il 26 marzo 1947	»	89	»
Carapelia Carmine Maria, nata a Benevento il 17 settembre 1951	»	88	»
Colangelo Mauro, nato a Napoli il 29 ottobre 1947	»	88	»
Contratti Filiberto, nato a Foligno il 10 gennaio 1950	»	88	»
Parenti Giuliano, nato a Prato il 19 novembre 1941	»	88	»
Pompili Alfredo, nato a Roma il 27 novembre 1951	»	88	»
Rotilio Antonino, nato a Reggio Calabria il 15 febbraio 1951	»	88	»
Taborelli Angelo, nato a Faloppio il 1° ottobre 1950	»	88	»
Torcia Elio, nato a Squillace il 28 giugno 1949	»	87	»
Arienta Cesare, nato a Milano il 18 aprile 1946	»	86	»
Benvenuti Dino, nato a Cosenza l'11 giugno 1950	»	86	»
Cappabianca Paolo, nato a Napoli il 19 giugno 1953	»	86	»
Carta Fiorenzo, nato a Roma il 7 marzo 1944	»	86	»
Frigeni Giorgio, nato a Gondar (Etiopia) il 3 dicembre 1940	»	86	»
Galante Emilio, nato a Milano il 21 novembre 1944	»	86	»
Galanti Francesco, nato a Roma il 20 giugno 1944	»	86	»
Morace Enzo, nato a Roma il 1° marzo 1944	»	86	»
Perna Enrico, nato a Napoli il 30 maggio 1941	»	86	»
Refice Gianni Marino, nato a Roma il 20 aprile 1948	»	86	»
Romeo Giovanni, nato a Palermo il 7 luglio 1946	»	86	»
Benvenuti Lucia, nata a Tavarnelle V. Pesa il 30 luglio 1949	»	85	»
Pittore Luigi, nato a Napoli il 27 febbraio 1950	»	85	»
Rainoldi Federico, nato a Milano il 31 dicembre 1951	»	85	»
Cagnoni Graziano, nato a Firenze il 27 agosto 1942	»	84	»
Casentini Leopoldo, nato a Malo il 21 settembre 1951	punti	84	su 100
Gangemi Michelangelo, nato a Rosarno il 28 aprile 1949	»	84	»
Iorio Armando, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 16 luglio 1950	»	84	»
Mariotti Furio, nato a Firenze il 14 gennaio 1950	»	84	»
Savino Stefanó, nato a Lucca il 26 dicembre 1950	»	84	»
Scamoni Carlo, nato a Turbigo il 31 ottobre 1945	»	84	»
Acerbi Giovanni, nato a Suvereto il 18 dicembre 1949	»	83	»
Magarini Montenero Guglielmo, nato a Perugia il 24 settembre 1948	»	83	»
D'Agostino Antonio, nato a Leverano il 21 ottobre 1951	»	82	»
Falzoi Antonello, nato a Sassari il 2 novembre 1949	»	82	»
Fontana Lucio, nato a Salerno l'11 novembre 1945	»	82	»
Ravelli Vitale, nato a Milano il 10 aprile 1951	»	82	»
Voci Andrea, nato a S. Andrea Apostolo dello Jonio il 20 novembre 1951	»	82	»
Zeme Sergio, nato a Torino l'8 settembre 1952	»	82	»
Corradini Lanfranco, nato a Campogalliano il 10 novembre 1950	»	81	»
Porrello Carlo, nato a Siracusa l'8 giugno 1949	»	81	»
Franco Antonio, nato a Cusano Mutri il 30 marzo 1946	»	80	»
Giorgetti Valfredo, nato a Viareggio il 4 aprile 1940	»	80	»
Gunetti Rodolfo, nato a Torino il 9 dicembre 1951	»	80	»
Orvieto Paolo, nato a Il Cairo (Egitto) il 10 marzo 1947	»	80	»
Serino Demetrio, nato a Napoli il 3 gennaio 1949	»	80	»
Dallolio Villiam, nato a Finale Emilia il 3 aprile 1949	»	79	»
Piazza Innocenzo Antonio, nato a Milano il 27 luglio 1948	»	79	»
Vindigni Guglielmo, nato a Scicli il 28 maggio 1937	»	79	»
Buonaguro Alberico, nato a Montoro Inferiore il 23 agosto 1948	»	78	»
Carai Martino, nato a Orune il 21 aprile 1949	»	78	»
D'Avola Giovanni, nato a Palagonia il 6 agosto 1942	»	78	»
Ferruggio Giuseppe, nato a Triggiano il 9 febbraio 1947	»	78	»
Moraci Aldo, nato a Messina il 13 giugno 1945	»	78	»
Inchingolo Savino, nato ad Andria il 19 agosto 1949	»	77	»
Scuccimarra Antonio, nato a Pescara il 10 giugno 1948	»	77	»
Canni Vincenzo, nato a Ragusa il 9 giugno 1940	»	76	»
Giliberto Orazio Maria Giuliano, nato a Catania il 20 settembre 1949	»	76	»
Jucolano Vincenzo, nato a Messina il 10 maggio 1950	»	76	»
Pauri Fausto, nato a Portorecanati il 17 febbraio 1946	»	76	»
Guizzardi Giancarlo, nato a Macerata il 30 agosto 1948	»	75	»
Grimaldi Pietro, nato a Barletta il 18 gennaio 1946	»	74	»
Tropea Rosario, nato a Catania il 22 agosto 1946	»	74	»
Di Lauro Leonardo, nato a Bari il 29 marzo 1948	»	72	»
Blanco Salvatore, nato a Catania il 28 dicembre 1953	»	71	»
Massarelli Ilario, nato a Napoli il 5 dicembre 1945	»	71	»

Francavilla Natale, nato a Motta S. Anastasia il 28 marzo 1953 . . . . punti 70 su 100
Francavilla Andrea, nato a S. Severo il 25 maggio 1947 . . . . » 70 »
Grande Valerio, nato a Siracusa il 21 settembre 1951 . . . . » 70 »
Occhipinti Carlo Corrado, nato a Messina il 22 settembre 1941 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 marzo 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A2871

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a centocinquantadue posti di perito telecomunicazioni radioelettronico, sesta categoria, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti — ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 — alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1985, registro n. 6, foglio n. 366, concernente modifiche delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e delle modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali di cui ai citati decreti ministeriali numeri 4584 e 4833;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1985, n. 6651, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1986, registro n. 6, foglio 1, concernente la modifica della disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di perito, indirizzo telecomunicazioni, ramo radiolettronico;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1986, n. 261, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono state stabilite le dotazioni organiche al 1° gennaio 1986 del personale dell'esercizio;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi compartimentali, per esami, a complessivi centocinquantadue posti di perito in prova, indirizzo telecomunicazioni, ramo radio-elettronico, del personale dell'esercizio nella categoria sesta, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso le stazioni radio costiere delle poste e telecomunicazioni e presso i centri fissi di controllo emissioni radio elettriche aventi sede nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di perito in prova, indirizzo telecomunicazioni, ramo radio-elettronico, del personale dell'esercizio di sesta categoria, per complessivi centocinquantadue posti da conferire presso le stazioni radio costiere delle poste e delle telecomunicazioni e presso i centri fissi di controllo emissioni radio elettriche aventi sede nella circoscrizione territoriale delle seguenti direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni:

Piemonte - Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte)	posti	2
Liguria	»	21
Lombardia	»	3
Veneto	»	4
Friuli-Venezia Giulia	»	19
Emilia-Romagna	»	3
Toscana	»	3
Marche	»	11
Lazio	»	39
Abruzzo	»	2
Campania	»	4
Puglia	»	3
Calabria	»	3
Sicilia	»	26
Sardegna	»	9

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, il sessanta per cento dei suddetti posti è riservato in favore del personale dell'esercizio di quinta categoria che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, sia in possesso dei titoli prescritti nel seguente art. 2 ed abbia compiuto almeno quattro anni di anzianità di servizio nella predetta quinta categoria, salvo il disposto di cui all'art. 15/101. Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di conferire agli idonei, con le modalità di cui all'art. 13, primo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i posti che si renderanno disponibili, presso ciascun compartimento, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici della circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.

Titolo di studio e certificato di radiotelegrafista

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché integrato dal certificato di radiotelegrafista di prima o seconda classe. Per il personale interno di quinta categoria, di cui al terzo comma del precedente art. 1, è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado integrato dal certificato speciale di radiotelegrafista.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

c) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

d) non aver riportato condanne penali per reati che, a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto dall'impiego;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di 18 anni e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in sevizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di perito (sesta categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che indirizzino o producano domande di partecipazione a più sedi compartimentali fra quelle elencate al precedente art. 1 (o a sedi compartimentali non elencate nello stesso articolo) ovvero ad uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito, nonché il possesso del certificato di radiotelegrafista di prima o di seconda classe ovvero — limitatamente al personale interno riservatario — del certificato speciale di radiotelegrafista;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 8 del presente bando di concorso;

o) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e secondo il diario resi noti con le modalità di cui al successivo art. 9.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma terzo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore alla ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua francese o per materie speciali, da scegliersi tra docenti, anche in quiescenza, ovvero tra funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 8.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da una prova scritta, da una prova pratica, da un colloquio e da una conversazione facoltativa in lingua francese in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova pratica e al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. Dette prove non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta, del punto conseguito nella prova pratica, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo del punto ottenuto nella prova facoltativa di lingua francese, purché non inferiore a sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima - serie generale - del 10 luglio 1987.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione del diario di esame.

I candidati dovranno quindi presentarsi senza ulteriore avviso per sostenere la prova scritta, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella pubblicazione di cui ai precedenti commi, restando inteso che l'ammissione alla prova medesima ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio, che si terranno per ciascun concorso nel capoluogo del relativo compartimento, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e il colloquio e intendano far valere titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto le prove stesse, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia o il certificato di matrimonio, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto le suddette prove. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la propria famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli aspiranti alla riserva di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a produrre, nel termine e nei modi previsti dal primo comma del presente articolo, la copia integrale dello stato matricolare civile.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f), g), h), i), l), m), n)* ed *o)*, un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m), n)* ed *o)*, ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g), h)* ed *l)*, dovranno — ove occorra integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatorie di merito - Riserva di posti - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 8).

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il primo mese di servizio — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno produrre anche la dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano rilasciata dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153;

2) certificato di radiotelegrafista di prima o di seconda classe o certificato speciale di radiotelegrafista (per il personale interno riservato) su carta da bollo;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammmessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione della capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore, di quella che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Gli assunti saranno invitati a regolarizzare, entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il primo mese di servizio — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle Forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio nonché certificato di radiotelegrafista di prima o di seconda classe [o certificato speciale di radiotelegrafista (per il personale interno riservatario)];

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi subito in servizio sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego da comprovare mediante la presentazione, entro il primo mese di servizio, della prescritta documentazione di rito.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge, e assegnati presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina. Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 dicembre 1986

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1987
Registro n. 2 Poste, foglio n. 400

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta.

a) Campo elettrostatico: leggi fondamentali e applicazioni. Correnti continue. Circuiti elettrici. Accumulatori elettrici. Fenomeni e circuiti magnetici. Elettromagnetismo. Corrente alternata. Campi magnetici rotanti. Dinamo e motori a corrente continua. Alternatori, motori sincroni e asincroni. Motori monofase ad induzione. Trasformatori. Unità di misura meccaniche, termiche, elettriche, magnetiche, ottiche ed acustiche. Metodi e strumenti di misura delle grandezze elettriche.

b) Circuiti risonanti. Comportamento dei componenti circuitali passivi (resistenza, induttanza, capacità) nei circuiti elettronici con segnali sinusoidali ed impulsivi. Tubi termoionici. Componenti allo stato solido. Applicazione di circuiti integrati. Dispositivi ad effetto di campo integrati. Transistori. Raddrizzatori. Convertitori. Alimentatori. Filtri. Oscillatori. Amplificatori. Multivibratori.

c) Cenni di elettronica digitale. Cenni sulla teoria della elaborazione dati. Circuiti logici. Cenni algebra booleana.

d) Modulazione e rivelazione di ampiezza, frequenza e fase. Circuiti limitatori. Miscelatori. Modulazioni impulsive e a codice. Cenni sulla tecnica a divisione di tempo. Propagazione delle onde elettromagnetiche nello spazio. Principi generali sulle linee di trasmissione. Trasmettitori radio. Ricevitori radio. Antenne direttive o omnidirezionali. Principi generali sui ponti radio e microonde.

Prova pratica.

Ricezione a mezzo di ricevitore a cuffia di tipo usato per la radiotelegrafia, di un testo costituito da 60 gruppi di codice (miscuglio di lettere, cifre e segni di punteggiatura) alla velocità di cento caratteri al minuto, e di un testo costituito da 250 caratteri in lingua italiana, alla velocità di 125 caratteri al minuto. Ogni gruppo di codice comprenderà 5 caratteri e ciascuna cifra a segno di punteggiatura sarà considerata per 2 caratteri. La parola del testo in linguaggio chiaro sarà valutata in media per 5 caratteri.

Trasmissione a mezzo di tasto morse di un testo di gruppi di codice costituito come quello precedentemente indicato alla velocità non inferiore a 100 caratteri per minuto e di un testo in lingua nazionale, costituito come quello precedentemente indicato alla velocità non inferiore a 125 caratteri al minuto.

La trasmissione sarà registrata, per controllo, su un apparato telegrafico registratore a zona.

Trasmissione e ricezione di messaggi su di un moderno apparato telescrivente. Accertamento della capacità alla messa in funzione ed al regolaggio di apparecchiature radiotrasmittenti e radioriceventi.

Colloquio (oltre le materie oggetto della prova scritta).

a) Leggi e regolamenti concernenti le radiocomunicazoni. Terminologia usata nelle radiocomunicazioni. Suddivisione dello spettro radio. Designazione delle emissioni: larghezza di banda necessaria e classi di emissione. Regole generali e speciali riguardanti l'uso e l'assegnazione delle frequenze. Provvedimenti contro le interferenze ed i disturbi sulle radiocomunicazioni. Disposizioni amministrative per le stazioni radio: segreto delle radiocomunicazioni, licenza ed identificazione delle stazioni radio. Comunicazioni di soccorso e sicurezza: disposizioni generali, frequenze, segnali di chiamata o messaggi di soccorso e relative procedure, traffico di soccorso, segnali e messaggi di urgenza, segnali e messaggi di sicurezza, segnali di annuncio ed identificazione dei trasporti medici, segnali di allarme e di avviso, speciali servizi relativi alla sicurezza. Orario di servizio delle stazioni del servizio mobile marittimo.

Speciali regole relative all'uso delle frequenze del servizio mobile marittimo. Ordine di priorità delle comunicazioni radiomarittime. Abbreviazioni da usare nelle radiocomunicazioni marittime. Procedura generale radiotelegrafica, radiotelefonica e radiotelex. Struttura delle tariffe per le comunicazioni radiomarittime in particolare tariffe applicate dalle stazioni radio costiere italiane. Disposizioni della convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare ralative al servizio mobile marittimo. Uso del codice internazionale dei segnali. Uso del dizionario standard Larine Navigational Vocabulary. Organizzazione del servizio mobile marittimo in Italia.

b) Lingua inglese: i candidati devono essere capaci di esprimersi in questa lingua in maniera soddisfacente tanto verbalmente quanto per iscritto.

c) Geografia: nozioni di geografia fisica, politica e delle comunicazioni dei diversi Paesi del mondo. Capitali, città, porti. Principali linee di navigazione marittima e di telecomunicazione.

d) Nozioni di contabilità di Stato. Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati. Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

e) Principi fondamentali e caratteristiche tecniche dei sistemi di radionavigazione e radiodeterminazione.

Prova facoltativa di lingua estera.

Conversazione in lingua francese su argomenti di normale generale conoscenza.

Il candidato dovrà dimostrare di sapere parlare correttamente la lingua.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da compilare a cura del candidato a macchina o a stampatello)

Al fine di agevolare gli adempimenti del centro elaborazione dati si raccomanda vivamente di compilare la domanda di partecipazione al concorso utilizzando il presente modello che può essere staccato dalla *Gazzetta Ufficiale* ovvero riprodotto con macchina fotocopiatrice.

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per .... (1) - Ufficio I - Concorsi -
c.a.p. ....

OGGETTO: Concorso a n. .... (2) posti di perito - indirizzo telecomunicazioni ramo radioelettronico - sesta categoria, da conferire presso le stazioni radio costiere e presso i centri fissi di controllo emissioni radio elettriche aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale ....
.... (1) (decreto ministeriale n. 7231 del 3 dicembre 1986).

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indicato in oggetto.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

cognome .... (3) nome ....
luogo di nascita .... provincia .... data di nascita ....
indirizzo ....
(via/piazza - numero civico)
comune di residenza .... provincia ....
c.a.p. .... tel. .... stato civile ....

Ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché .... (4)
(es.: coniugato; o coniugato con n. .... figli; invalido di guerra o civile; profugo; orfano o vedova di caduto in guerra o per servizio; ecc.) o all'esenzione del limite massimo di età perché .... (5).

A) È cittadino italiano SI NO (6).

B) Gode dei diritti politici SI NO (7).

C) Precedenti penali che comportino interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici SI NO (8).

D) Titolo di studio .... istituto ....
data conseguimento ....

E) Certificato di radiotelegrafista di prima o seconda classe data conseguimento ....
ovvero (per il personale interno riservatario): certificato speciale ...., data conseguimento............

F) Posizione militare .... (9).

G) È impiegato presso l'amministrazione ....
con qualifica di .... dal ....

H) È stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10) . . . . SI NO

I) Ha presentato domanda di partecipazione per la sola direzione compartimentale di.................................... (1).

L) È disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione compartimentale prescelta.

M) .... (11).

N) Di voler sostenere la prova facoltativa SI NO

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni di indirizzo.

Data, ...

Firma del candidato da autenticare (12) ....

Spazio per marca da bollo da L. 3.000

Spazio per autentica (12)

Spazio riservato all'ufficio

Domanda nei termini . . . . SI NO
Domanda con firma autografa . . . . SI NO
Eventuali motivi di esclusione ....

Il revisore ....

NOTE

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola direzione compartimentale.

(2) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(3) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) Indicare uno dei motivi di cui all'art. 3, ultimo comma, del bando di concorso.

(6) Cancellare la voce che non interessa.

(7) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali precisare i motivi a tergo della domanda.

(8) In caso di precedenti penali, anche se pendenti, indicarli a tergo della domanda.

(9) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ....; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10) Nell'affermativa indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(11) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(12) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

87A2905

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a sedici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte di conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Vista la legge 6 agosto 1984, n. 425;

Vista la legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2;

Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente la modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti;

Vista la propria ordinanza n. 446 del 27 dicembre 1985, concernente criteri generali per i trasferimenti e le prime assegnazioni di magistrati;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, a complessivi sedici posti di referendario della Corte dei conti, per i seguenti uffici:

sette posti presso gli uffici centrali con sede in Roma;

un posto presso la delegazione regionale per la Lombardia, con sede in Milano;

un posto presso la delegazione regionale per l'Umbria, con sede in Perugia;

un posto presso la delegazione regionale per il Molise, con sede in Campobasso;

un posto presso la delegazione regionale per l'Emilia Romagna, con sede in Bologna;

un posto presso la delegazione regionale per la Basilicata, con sede in Potenza;

un posto presso la sezione di controllo per la regione Sicilia, con sede in Palermo;

un posto presso la sezione di controllo per la regione Sardegna, con sede in Cagliari;

un posto presso la sezione di controllo per la regione Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste;

un posto presso la delegazione regionale per il Lazio, con sede in Roma.

I vincitori saranno assegnati agli uffici sopra indicati sulla base delle preferenze espresse nella domanda di partecipazione al concorso, seguendo l'ordine risultante dall'approvazione della graduatoria. La permanenza nelle sedi periferiche non potrà essere inferiore a tre anni di effettivo servizio.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo»;

f) i dirigenti di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, muniti di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati al decimo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio, nonché il relativo numero telefonico.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

Tutti i candidati dovranno dichiarare di essere disposti in caso di nomina a raggiungere le destinazioni indicate all'art. 1 e, nel caso siano assegnati presso sedi periferiche, a prestare servizio presso le medesime per un periodo non inferiore a tre anni.

Dovranno indicare, altresì, in ordine di preferenza, una o più sedi tra quelle previste nel presente bando ai fini della assegnazione in caso di nomina.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione o ente di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alle categorie di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato all'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a suo carico;
2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;
3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o foglio di congedo illimitato;
8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande e i documenti di cui agli articoli 5 e 6 presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito indicato da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna della lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso la «Sala delle conferenze» della stazione di Roma Termini, via Giolitti, 34, nei giorni 6, 7, 8 e 9 luglio 1987, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del *Corpus Juris* e delle *Institutiones* di Gaio, il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, 00195 Roma, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di trentacinque punti.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma dei punti ottenuti nella valutazione del complesso dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e dei punti ottenuti nella prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1987

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1987
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 283

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

I *a*) diritto civile e commerciale;
b) diritto processuale civile;

II *a*) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo;

III *a*) contabilità pubblica;
b) diritto finanziario;

IV diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

Prova orale

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) diritto parlamentare;
f) economia politica;
g) scienza delle finanze;
h) politica economica e finanziaria;
i) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
CARBONE

87A3123

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso a venti posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri e periti commerciali per gli uffici aventi sede nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e presso la manifattura tabacchi di Rovereto.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* del diario delle prove scritte del concorso a venti posti di collaboratore in prova sopraindicato, indetto con decreto ministeriale n. 00/63623 del 26 maggio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1986.

Il diario delle prove scritte del suddetto concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1987.

87A3124

UNIVERSITÀ DI MILANO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, si svolgeranno presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica, via della Commenda n. 19 - Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 maggio 1987, ore 9,30;
seconda prova: 6 maggio 1987, ore 9,30.

87A3042

UNIVERSITÀ DI BARI

Concorsi a complessivi quattro posti di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota 2712 del 12 agosto 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato, tra l'altro, l'emissione del bando di concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso le cattedre di agronomia (un posto); agronomia generale e coltivazioni erbacee (un posto); meccanica agraria con applicazioni di disegno (due posti) della facoltà di agraria di questa Università, resisi vacanti e disponibili in seguito alle cessazioni dal servizio, rispettivamente, dei signori Attolico Anna Barcone (dal 1° novembre 1983), Paparella Vittoria (dal 1° gennaio 1983), Santarella Luigi (dal 1° novembre 1983) e Di Pietrangelo Lucia (dall'11 febbraio 1984);

Considerato che le assunzioni obbligatorie per le categorie privilegiate sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione e con le modalità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, prevalentemente pratici, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica) presso le sottoindicate cattedre di questa Università:

Facoltà di agraria:

1) cattedra di agronomia . . . . posti 1

2) cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee . . . . » 1

3) cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno . . . . » 2

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

I candidati sono ammessi con riserva ai concorsi.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione ai concorsi, separate per ciascun posto indicato nell'art. 1 del presente bando e redatte su carta legale, in conformità dell'unito allegato *A*, dovranno essere indirizzate al rettore e fatte pervenire alla Divisione II Personale - Ufficio concorsi di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

È consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale cattedra intenda concorrere. Qualora con una singola istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Unitamente alle domande ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura, di cui sia in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)* del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

f) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e che non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.
Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, composte a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, saranno successivamente nominate con decreto rettorale.

Art. 6.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove pratiche, in rapporto alle esigenze delle cattedre alle quali sono assegnati i posti messi a concorso, come da programma allegato *B*.

Art. 7.
Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove suddette.*

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Gli esami si intendono superati se i candidati avranno riportato in ciascuna prova pratica il punteggio minimo di 18/30.

Al termine di ogni seduta, le commissioni giudicatrici formeranno l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.
Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la seconda prova pratica.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II Personale - Ufficio concorsi, di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabiliti.

Art. 9.
Approvazione delle graduatorie
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove di ciascun concorso, le commissioni giudicatrici formeranno le graduatorie di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da singoli candidati, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove pratiche e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, saranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, del vincitore e degli idonei di ciascun concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.
Nomina e periodo di prova

I vincitori dei concorsi saranno nominati tecnici esecutivi in prova (quarta qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica) nel ruolo organico del personale della ex carriera esecutiva dei tecnici di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.
Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale o copia autenticata del diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati. In caso affermativo dovrà essere esercitata la opzione per il nuovo impiego.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 18 novembre 1986.

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 26 gennaio 1987
Registro n. 3 Università, foglio n. 134

ALLEGATO *A*

Fac-simile della domanda
(su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale - Ufficio concorsi - 70100 BARI

Il sottoscritto.. (cognome e nome, le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), nato a.. (provincia di ....) il ...., residente in....................... (provincia di ....) via.................................... n. ...., chiese di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto/i di tecnico esecutivo in prova (quarta qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica) nel ruolo organico del personale della ex carriera esecutiva dei tecnici presso la cattedra di.. (specificare la cattedra alla quale è assegnato il posto).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali:.................... (2);

4) è in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o di altro titolo di scuola post-elementare a corso triennale;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:...

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....; ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto..;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: .... (indicare anche il codice di avviamento postale).

Data,...............................

Firma... (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

FACOLTÀ DI AGRARIA

Cattedra di agronomia.

Prima prova pratica: funzionamento delle apparecchiature meterologiche per la determinazione dei fattori climatici. Macchine agricole per la preparazione del terreno, per la semina, le operazioni colturali e la raccolta. Impianti di irrigazione. Analisi sementi. Tecniche colturali delle principali colture erbacee: frumento, orzo, avena, mais, fava, pisello, fagiolo, barbabietola da zucchero, pomodoro, tabacco, patata, colture foraggere e principali ortaggi. Conoscenza dei principali schemi sperimentali di campo.

Seconda prova pratica: Preparazione di materiale didattico per le esercitazioni. Preparazione di materiali audiovisivi per le esercitazioni. Tecnica di ripresa e di riproduzione fotografica. Conoscenza delle apparecchiature fotografiche.

Cattedra di agronomia e coltivazioni erbacee.

Prima prova pratica: funzionamento delle apparecchiature metereologiche per la determinazione dei fattori climatici. Macchine agricole per la preparazione del terreno, per la semina, le operazioni colturali e la raccolta. Impianti di irrigazione. Analisi sementi. Tecniche colturali delle principali colture erbacee: frumento, orzo, avena, mais, fava, pisello, fagiolo, barbabietola da zucchero, pomodoro, tabacco, patata, colture foraggere e principali ortaggi. Conoscenza dei principali schemi sperimentali di campo.

Seconda prova pratica: Preparazione di materiale didattico per le esercitazioni. Preparazione di materiali audiovisivi per le esercitazioni. Tecnica di ripresa e di riproduzione fotografica. Conoscenza delle apparecchiature fotografiche.

Cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno.

Prima prova pratica: descrizione anche con l'uso di illustrazioni e modelli del funzionamento delle principali macchine agricole e per le industrie agro-alimentari; uso delle macchine utensili per l'officina meccanica e per la lavorazione del legno; uso delle strumentazioni per misure di massa, peso, temperatura, e umidità relativa.

Seconda prova pratica: Utilizzo di materiale didattico foto-audiovisivo; uso delle macchine da scrivere elettriche e comandate da computer; uso della macchine da calcolo.

87A3043

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di operatore tecnico coordinatore - capo servizio operai, presso il presidio ospedaliero C.T.O. dell'unità sanitaria locale n. 1-23.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico coordinatore - capo servizio operai, presso il presidio ospedaliero C.T.O. dell'unità sanitaria locale n. 1-23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del presidio ospedaliero C.T.O. in Torino.

87A3048

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 56.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista coadiutore presso l'unità sanitaria locale, n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazoni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Domodossola (Novara).

87A3053

REGIONE VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

tre posti di ingegnere, laurea in ingegneria meccanica;
un posto di ingegnere, laurea in ingegneria chimica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 27 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione personale e rapporto d'impiego dell'U.S.L. in Vicenza.

87A3049

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 11.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Genova.

87A3051

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore amministrativo - affari generali, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo - affari generali, presso l'unità sanitaria locale, n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il 15 maggio 1987.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 147 dell'11 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A3052

REGIONE BASILICATA

Revoca del concorso ad un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina per la divisione di nefrologia e dialisi, presso l'unità sanitaria locale n. 2, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 53 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1987.

87A3054

REGIONE PUGLIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/11

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/11, a:

Presidio «Di Venere»:

due posti di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di biologo dirigente;
un posto di chimico coadiutore;
un posto di aiuto della divisione di neurologia;
tre posti di aiuto della divisione di neurochirurgia;
quattro posti di aiuto della divisione di cardiologia;
due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza;
due posti di aiuto della divisione di chirurgia vascolare;

un posto di aiuto della divisione lungodegenti;
un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto della divisione di medicina geriatrica;
tre posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
due posti di aiuto della divisione di nefrologia ed emodialisi;
un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
due posti di aiuto della divisione di pediatria;
un posto di aiuto della sezione neonatale aggregata alla divisione di pediatria;
un posto di aiuto della sezione di terapia intensiva neonatale aggregata alla divisione di pediatria;
un posto di aiuto della divisione di urologia;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
otto posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto della divisione di medicina sociale;
un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare;
due posti di aiuto del servizio di pronto soccorso;
due posti di aiuto della divisione di radiologia e terapia fisica;
due posti di aiuto del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Presidio «Giovanni XXIII»:

tre posti di aiuto della divisione pediatrica I (accettazione e astanteria);
due posti di aiuto della divisione pediatrica II (nipiologia e immaturi);
due posti di aiuto della divisione pediatrica IV (pneumotisiologia);
un posto di aiuto della divisione pediatrica V (infettivi I);
un posto di aiuto della divisione pediatrica VI (infettivi II);
un posto di aiuto della divisione pediatrica VIII (ematologia ed oncologia);
un posto di aiuto della divisione pediatrica IX (endocrinologia e diabete);
un posto di aiuto della divisione di neurologia;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza;
due posti di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica;
un posto di aiuto della divisione di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 69 del 2 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Bari.

87A3133

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unita sanitaria locale n. 49

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 49, a:

un posto di psicologo collaboratore per il servizio tutela e salute mentale;
un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia per il consultorio familiare;
due posti di psicologo collaboratore per il consultorio familiare;
un posto di assistente sociale collaboratore per il consultorio familiare.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 13 del 28 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Cefalù (Palermo).

87A3055

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di coadiutore sanitario di igiene e sanità pubblica;
un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di psichiatria;
cinque posti di assistente di igiene e sanità pubblica;
un posto di vice direttore amministrativo;
un posto di assistente tecnico - geometra;
due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 30 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Macomer (Nuoro).

87A3050

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 84 del 10 aprile 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Consorzio del canale Milano-Cremona-Po - Ente autonomo di diritto pubblico: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista-dattilografo.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . . **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 90.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221